



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili di interesse della I Commissione
Affari costituzionali*

A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 560/3/0/1

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ✉ sbilanciocu@senato.it - [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it - [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 642/3/0/I

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0756A

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA E DI INTERESSE DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI.

INDICE

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	1
LA PRIMA SEZIONE	3
▪ 1. La disciplina contabile della prima sezione	3
▪ 2. Profili di competenza della I Commissione	5
▪ Articolo 1, commi 124-133 (<i>Censimenti permanenti ISTAT</i>)	5
▪ Articolo 1, commi 166 e 167 (<i>Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose</i>).....	9
▪ Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (<i>Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	11
▪ Articolo 1, comma 175 (<i>Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato</i>)	16
▪ Articolo 1, comma 178 (<i>Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia</i>).....	17
▪ Articolo 1, comma 179 (<i>Assunzioni presso il Ministero dell'interno</i>).....	19
▪ Articolo 1, comma 211 (<i>Fondo per gli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori</i>)	20
▪ Articolo 1, comma 223 (<i>Fondo sport e periferie</i>)	21
▪ Articolo 1, comma 229 (<i>Assunzioni di assistenti di stadio</i>)	24
▪ Articolo 1, comma 276 (<i>Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca</i>).....	26
▪ Articolo 1, comma 332 (<i>Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera</i>)	28
▪ Articolo 1, comma 376 (<i>Proroga dell'impiego del personale militare per il controllo del territorio</i>)	30
▪ Articolo 1, comma 377 (<i>Proroga della convenzione con Radio radicale</i>).....	32
▪ Articolo 1, comma 379 (<i>Spending review dei Ministeri</i>).....	34
▪ Articolo 1, commi 387 e 388 (<i>Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza</i>)	38
▪ Articolo 1, commi 389-392 (<i>Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</i>)	40
▪ Articolo 1, commi 464-466 (<i>Risorse per province e città metropolitane</i>)	43
▪ Articolo 1, commi 480 e 481 (<i>Incentivi per la fusione di comuni</i>)	49

▪ Articolo 1, comma 665, lett. a) (<i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali</i>).....	52
▪ Articolo 1, comma 665, lett. b) (<i>Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile</i>).....	55
▪ Articolo 1, comma 665, lett. c) (<i>Colloqui investigativi con i detenuti</i>).....	58
▪ Articolo 1, comma 665, lett. d) (<i>Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza</i>).....	59
▪ Articolo 1, comma 666, lett. a) (<i>Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri</i>).....	61
▪ Articolo 1, comma 666, lett. b) (<i>Proroga di termini per l'impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria</i>).....	63
▪ Articolo 1, comma 666, lett. d) (<i>Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani</i>).....	66
▪ Articolo 1, comma 666, lett. f) (<i>Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	68
▪ Articolo 1, comma 666, lett. g) (<i>Proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	69
▪ Articolo 1, comma 676, lettere a)–e) e g) (<i>Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni</i>).....	70
▪ Articolo 1, comma 676, lett. f) (<i>Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia</i>).....	76
▪ Articolo 1, comma 680 (<i>Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali</i>).....	79
LA SECONDA SEZIONE.....	81
▪ 1. La disciplina contabile della seconda sezione.....	81
▪ 2 Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione.....	87
- 2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8).....	87
- Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020.....	90
- Le previsioni di spesa per il 2018.....	91
- 2.1.2. Analisi della spesa per Missioni e programmi.....	94
- Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio.....	96
- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.....	97
- Ordine pubblico e sicurezza.....	99
- Soccorso civile.....	102
- Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.....	103

- *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche..... 105*
- *2.2. Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze 107*
- *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 107*
- *Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF 111*

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n. 232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere anche norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- la determinazione degli importi dei fondi speciali;

- la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

2. Profili di competenza della I Commissione

Articolo 1, commi 124-133 *(Censimenti permanenti ISTAT)*

I **commi da 124 a 133** disciplinano i **censimenti permanenti** da realizzare annualmente da parte dell'**ISTAT**, con le correlate risorse finanziarie, e individua i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I censimenti saranno basati sull'utilizzo di **fonti amministrative**, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall'**ISTAT** con l'adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l'**ISTAT** dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. Si stabilisce, infine, che la **popolazione legale** sia determinata con DPR sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale.

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 179/2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al **censimento permanente**, tale cioè da produrre dati con cadenza **annuale**.

Negli ultimi anni l'**ISTAT** ha condotto una sperimentazione in più riprese secondo le indicazioni contenute nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, prorogato dal decreto legge n. 244 del 2016, nonché nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019.

Il **comma 124** stabilisce i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni:

- censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);
- censimento delle imprese, delle istituzioni *non-profit* e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);
- censimento dell'agricoltura (dal 2021).

Per l'agricoltura, si prevede al contempo che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010).

Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le **fonti amministrative** e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le **rilevazioni periodiche**.

Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i **commi 125 e 126** pongono uno specifico **obbligo** di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni **enti titolari di banche dati** (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT).

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da:

- archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS;
- archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica;
- archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno;
- sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas;
- archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

Il **comma 127** dispone la **proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale** (art. 13, D.Lgs. 322/1989) e degli atti collegati (in particolare di aggiornamento annuale) - fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Il **comma 128** individua gli strumenti che l'ISTAT utilizza per l'effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per:

- definire l'indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

- individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti;
- indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (**comma 129**) l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le **modalità di restituzione ai comuni** delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e la periodicità) delle **anagrafi della popolazione residente**.

Qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l'adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico, ossia degli strumenti "geografici" per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti (**comma 130**).

Il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di **risorse esterne** (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie (**comma 131**).

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento -, è determinata la **popolazione legale** adottata con un decreto del Presidente della Repubblica (**comma 132**).

Il **comma 133** reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati, nel modo che segue:

- 5.000.000 euro per l'anno 2018;
- 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;
- 51.881.600 per l'anno 2021;
- 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022.

Alla restante spesa (di euro 74.707.968 per il 2018; 35.742.291 per il 2019; 20.768.941 per il 2020) si provvede mediante utilizzo delle risorse

derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati da:

- l'articolo 50 del decreto-legge 78/2010 che ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013 per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e per il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed per il censimento delle istituzioni *non-profit*;
- l'articolo 17 del decreto-legge 135/2009, che autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Nella relazione tecnica del maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, si evidenzia il risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, che i censimenti permanenti determinano rispetto ai censimenti generali decennali, i quali, nell'ultima tornata, sono stati finanziati complessivamente per 755,5 milioni di euro.

Articolo 1, commi 166 e 167
*(Misure a favore degli enti locali commissariati
per infiltrazioni mafiose)*

I **commi 166 e 167** istituiscono un **fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2018** per la realizzazione e la manutenzione di **opere pubbliche** negli enti locali i cui organi consiliari sono stati **sciolti** per infiltrazioni di tipo **mafioso (comma 166)**.

L'**articolo 143 del TUEL** prevede che i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su **collegamenti** diretti o indiretti con la **criminalità organizzata di tipo mafioso** o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo **scioglimento** del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la **cessazione** dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. L'articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una **commissione straordinaria per la gestione dell'ente**, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attribuendo **priorità** agli enti con popolazione residente fino a **15.000 abitanti**.

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante **riduzione**, per importo corrispondente, delle risorse del **Fondo ordinario** per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap.

1316/Ministero dell'interno), allo scopo utilizzando le **risorse** da destinare ai **rimborsi** agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in **distacco sindacale**, stanziato dall'articolo dell'articolo 1-*bis* del D.L. n. 599/1996.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1-*bis* del D.L. 25 novembre 1996, n. 599, è assegnato un contributo annuo a comuni, province, comunità montane, nonché alle IPAB corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Come precisato nella Relazione tecnica, il Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) presenta le sufficienti disponibilità a seguito delle economie derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 del D.L. 90/2014, che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

Il **comma 167** stabilisce che la dotazione del fondo è **annualmente incrementata** con le **risorse non utilizzate** in ciascun anno per il **rimborso** degli oneri sostenuti per il personale in **distacco sindacale**, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166.

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177
*(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

I **commi 171, 172, 174, 176 e 177**, autorizzano **assunzioni straordinarie** nelle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, fino a complessive **7.394 unità** nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.

Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

Il **comma 171** autorizza l'**assunzione straordinaria** (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a **7.394 unità** nei ruoli iniziali delle **Forze di polizia** e nel **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica.

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l'assunzione.

	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Polizia di stato	100	200	550	551	552	1.953
Arma dei carabinieri	100	200	618	618	619	2.155
Guardia di finanza	50	100	325	325	325	1.125
Polizia penitenziaria	50	100	236	237	238	861
Vigili del fuoco	50	100	383	383	384	1.300
Totale per anno	350	700	2.112	2.114	2.118	7.394

La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

	2018	2019	2020	2021	2022
Polizia di stato	4.266.393	8.532.786	23.465.161	23.507.825	23.550.489
Arma dei carabinieri	4.173.848	8.347.695	25.794.380	25.794.380	25.836.119
Guardia di finanza	2.158.374	4.316.749	14.029.434	14.029.434	14.029.434
Polizia penitenziaria	2.060.642	4.121.285	9.726.232	9.767.445	9.808.658
Vigili del fuoco	2.007.865	4.015.731	15.380.249	15.380.249	15.420.407
TOTALE PER ANNO	14.667.123	29.334.247	88.395.458	88.395.458	88.645.106

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per *turn-over*, secondo il

procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112/2008).

La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).

L'art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata così determinata:

- Arma dei carabinieri: 70 per cento;
- Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
- Polizia di Stato: 45 per cento;
- Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento.

L'art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall'art. 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

L'articolo 33 del D.P.R. 574/1988, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito prescritto dall'articolo 2199 del codice militare per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia (vedi sopra). Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Ai sensi del **comma 174**, per le assunzioni straordinarie relative al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, è prevista una **riserva**, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del **personale volontario** con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

L'articolo 6 del D.Lgs.139/2006 (come modificato dal D.lgs. 97/2017) distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in personale di ruolo e personale volontario. Solo il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in due elenchi: il primo per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo e il secondo per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Il solo personale volontario iscritto nel secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

Inoltre, il medesimo comma **eleva a 40 anni il limite di età** per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra.

In via ordinaria, per ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle **unità cinofile** dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

L'articolo 19-*bis* del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti: iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti

presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006); effettuazione di almeno 120 giorni di servizio; conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa.

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

Il **comma 176** istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle **assunzioni straordinarie** sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualità (valori in euro):

Anno	Stanziamenti (in euro)
2018	1.729.659
2019	16.165.500
2020	50.622.455
2021	130.399.030
2022	216.151.028
2023	291.118.527
2024	300.599.231
2025	301.977.895
2026	304.717.770
2027	307.461.018
2028	309.524.488
2029	309.540.559
a regime	309.855.555

Infine, il **comma 177** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Articolo 1, comma 175 *(Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato)*

Il comma 175 riduce il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della **Polizia di Stato** da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno.

Le modalità relative ai trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato sono contenute nel DPR 335/1982 recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

A sensi dell'articolo 55 di tale provvedimento, oggetto della novella operata dalla disposizione in esame, i trasferimenti di sede del **personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia** possono essere disposti, a domanda dell'interessato, solamente dopo 4 anni di servizio prestato **ininterrottamente** nella stessa sede. Ogni 6 mesi sono pubblicate, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e l'elenco delle sedi disagiate (1° comma).

A seguito della modifica disposta dal comma in esame, pertanto, tali trasferimenti possono essere disposti **dopo 2 anni** anziché dopo 4 anni.

Più ridotto (2 anni) il periodo di permanenza obbligatoria nelle sedi disagiate, individuate con decreto ministeriale (2° comma), termine che, in base alla modifica in esame, si riduce a **1 anno**.

Il suddetto art. 55 prevede altresì che il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Prevede infine che, nel disporre il trasferimento d'ufficio, l'amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

Una deroga alla disciplina vigente è stata disposta in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016, quando, per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo, è stata introdotta la possibilità di disporre i trasferimenti del personale del ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato anche in assenza del requisito della permanenza per 4 anni nella stessa sede di servizio (D.L.185/2015, art. 7, comma 3).

Articolo 1, comma 178
(Invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

Il **comma 178** autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l'invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

La norma autorizza una spesa **massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020** per l'invio, da parte del Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Ue o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le **indennità di lungo servizio all'estero** disciplinate dall'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di **esperti**, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

L'art. 1808 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) dispone (comma 1) che al personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all'estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

- a) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;
- b) una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l'assegno di lungo servizio all'estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento (di cui all'articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18);

c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria.

L'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che l'Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di **specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica** e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, **esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici**. In via eccezionale, quando per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa ricorrere a tali figure, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale.

Articolo 1, comma 179
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno)

Il **comma 179** reca autorizzazione al **Ministero dell'interno** per l'**assunzione** a tempo indeterminato di **personale non dirigenziale** che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti.

Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono:

- a*) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b*) essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c*) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

Le assunzioni sono per un numero di unità **nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio** per ciascuna annualità del **2018 e 2019**.

La relazione tecnica specifica il contingente di personale da stabilizzare è, per ciascun anno considerato, di 220 unità (per un totale di 440 unità).

La più gran parte di tali unità (420) sono in servizio presso gli **sportelli unici per l'immigrazione**, costituiti presso le Prefetture, o presso gli uffici immigrazioni delle Questure. Le rimanenti unità (20) provengono dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e dall'ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019.

Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero - salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati (secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2016: è l'atto primario recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con novellazione della legge n. 196 del 2009 circa la conservazione dei residui passivi).

Articolo 1, comma 211
(Fondo per gli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori)

Il **comma 211** istituisce, a decorrere dal 2018, presso il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo** un apposito Fondo per la **conservazione** e la **informatizzazione** degli **archivi dei movimenti politici** e degli **organismi di rappresentanza dei lavoratori**.

Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a € **500.000** annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact**, pari a € 30 mln a decorrere dal 2016;
- quanto a € **500.000** annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al **funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale**, pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui.

Articolo 1, comma 223 ***(Fondo sport e periferie)***

Il comma 223 autorizza la spesa di **€ 10 mln annui dal 2018** da destinare al **Fondo sport e periferie** – istituito dal D.L. 185/2015 con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire **natura strutturale** allo stesso.

L'art. 15 del D.L. 185/2015 (conv. L. 9/2016), istituendo il Fondo “Sport e periferie” nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, lo ha dotato di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

Il Fondo è attualmente allocato sul cap. 7457 dello stato di previsione del MEF e sul cap. 846 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Per la realizzazione degli interventi – per cui è possibile utilizzare le procedure semplificate previste dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 304, L. 147/2013, come modificato dall'art. 62 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) – lo stesso art. 15 del D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore, di un piano relativo ai primi interventi urgenti e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un piano **pluriennale** degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendone l'approvazione con DPCM.

Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, trasmette la relazione alle Camere.

Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016.

Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 5 dicembre 2016.

Successivamente, l'art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), novellando l'art. 15 del D.L. 185/2015, ha disposto l'esclusione dal piano pluriennale degli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche.

È stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l'ente proprietario.

Le risorse relative alla nuova autorizzazione di spesa – pari, come detto, a **€ 10 mln annui dal 2018** – sono iscritte in **apposita sezione del capitolo** di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento (come a legislazione vigente) al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma – a differenza di quanto finora previsto – sono assegnate all'**Ufficio per lo sport** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non trasferite al CONI).

I criteri e le **modalità di gestione delle risorse** assegnate all'Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, con **D.P.C.M.**, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal D.L. 185/2015, relative a:

- **ricognizione** degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
- **realizzazione e rigenerazione** di impianti sportivi con destinazione all'**attività agonistica nazionale**, localizzati nelle **aree svantaggiate** del Paese e nelle **periferie urbane** e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
- **completamento e adeguamento** di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'**attività agonistica nazionale e internazionale**.

Sono fatte salve le procedure in corso.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, da quanto si evince dalla seconda sezione del disegno di legge, le risorse autorizzate dalla disposizione in commento sono allocate sul già citato **cap. 7457** dello stato di previsione del MEF e vanno ad **incrementare le risorse già destinate al Fondo Sport e periferie** a seguito del riparto del Fondo investimenti istituito dall'art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), pari a € 40 mln per il 2018, a € 30 mln per il 2019 e a € 15 mln per il 2020.

In particolare, il D.P.C.M. 21 luglio 2017 di riparto del Fondo investimenti ha destinato al MEF, per il settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, complessivi € 161,5 mln, di cui € 15,5 mln per il 2017, € 41 mln per il 2018, € 31,5 mln per il 2019 e € 73,5 mln per il periodo 2020-2023.

Lo stanziamento del Fondo sport e periferie risulta, dunque, complessivamente pari a **€ 50 mln per il 2018**, a € 40 mln per il 2019 e a € 25 mln per il 2020.

Poiché, peraltro, letteralmente, l'assegnazione all'Ufficio per lo sport riguarda esclusivamente i 10 milioni di euro annui, sembrerebbe intendersi che, a decorrere **dal 2018**, vi saranno **due differenti soggetti** chiamati a gestire le risorse del Fondo, ovvero, oltre all'Ufficio per lo sport, il CONI, che - *ex art. 15 del D.L. 185/2015*, non novellato dalla disposizione in commento - continuerebbe a gestire le ulteriori risorse del Fondo.

Per completezza, si ricorda che il 13 novembre 2017 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la notizia relativa ad un nuovo stanziamento per il Fondo sport e periferie, con **ulteriori € 100 mln.**

La notizia rimanda, a sua volta alla comunicazione pubblicata sul sito del CONI l'8 novembre 2017, in base alla quale "In considerazione del rifinanziamento del sopracitato Fondo "Sport e Periferie", con il Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento e l'**avvenuta iscrizione nella previsione triennale di bilancio delle relative somme**, il CONI si accinge a presentare un **nuovo piano pluriennale per il triennio 2018-2020**, per la successiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull'impiantistica sportiva con destinazione agonistica in Italia, il CONI ritiene utile effettuare una nuova indagine con le medesime modalità di quella già svolta nel 2016, **acquisendo proposte d'intervento** da inserire nel nuovo piano pluriennale."

In base alla medesima comunicazione, le proposte devono essere inviate dal 15 novembre al 15 dicembre 2017.

Si precisa, tuttavia, che " Resta inteso che la pubblicazione della presente comunicazione e la ricezione delle proposte non comportano per il CONI alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso all'intervento proposto, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del CONI, a qualsiasi titolo, e che **presupposto essenziale** per la realizzazione degli interventi con risorse a valere sul Fondo è **che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI**".

Articolo 1, comma 229
(Assunzioni di assistenti di stadio)

Il **comma 229 autorizza**, per lo svolgimento di determinati servizi, l'**assunzione di assistenti di stadio** (c.d. *steward*) **con contratti di lavoro intermittente** stipulati in deroga a specifiche disposizioni della normativa vigente.

Il **comma 229 riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio** (in possesso dei prescritti requisiti¹) - per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti - con **contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga**:

- **ai limiti di età** previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni);
- alla disposizione che, **in assenza di contratto collettivo**, demanda ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente (art. 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs. 81/2015 - vedi *infra*).

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, viene demandato ad un **decreto del Ministro dell'interno** (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) la definizione delle **modalità semplificate di comunicazione alle prefetture** dei dati identificativi del personale addetto alle suddette attività.

Con il **contratto di lavoro intermittente** (disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015), che può essere stipulato anche a tempo determinato, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro (privato, in quanto le disposizioni in materia non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Caratteristica principale del lavoro intermittente è l'alternarsi di fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro e fasi in cui questa attività manca ed è sostituita dall'attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità, che può essere espressamente pattuita o meno). Il datore di lavoro, nel richiedere la

¹ Di cui alla Tabella A del DM 8 agosto 2007, che elenca i requisiti personali e professionali degli steward

prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità.

Il richiamato art. 13, c. 1, secondo periodo dispone che, **in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con apposito DM²**.

Per quanto concerne i **limiti di età**, il richiamato comma 2 del medesimo articolo 13 dispone che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti **con meno di 24 anni di età** (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) e **con più di 55 anni**.

² Come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'interpello n. 10 del 21 marzo 2016, "il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale "è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".

Articolo 1, comma 276
(Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca)

Il **comma 276** assegna ai **Consiglieri di Stato di lingua tedesca** una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della **residenza** nel territorio della provincia di **Bolzano**, sotto forma di **rimborso spese** o di **indennità di trasferta**, a scelta dell'interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.

In attuazione dell'articolo 93 dello Statuto speciale della provincia autonoma di Bolzano, del Consiglio di Stato devono far parte **due Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia**.

Ai sensi dell'art. 14 DPR 426/1984 la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca; la relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti Consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, recante la corresponsione di un'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati e ai dipendenti civili dello Stato ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici aventi sede a Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

Ai consiglieri di Stato di lingua tedesca che risiedono nella provincia di Bolzano non si applica l'obbligo - previsto per gli altri magistrati amministrativi - di risiedere stabilmente in un comune della regione dove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni (DPR 427/1984, 7° comma).

Con la disposizione in esame, ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca che hanno mantenuto la residenza nella provincia di Bolzano è attribuita una indennità a titolo risarcitorio.

Tale indennità è attribuita o sotto forma di rimborso spese con le modalità del **trattamento economico di missione** vigente per i dipendenti statali (L. 836/1973) oppure, a scelta dell'interessato, sotto forma di **indennità di trasferta** dei consiglieri di Stato residenti fuori Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

Secondo la disposizione in commento, dunque, le modalità per la corresponsione sono le medesime di quelle previste per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali o per l'indennità di trasferta dei Consiglieri di Stato residenti fuori Roma (disciplinato, insieme a quello di trasferimento, dalla legge 836/1973) mentre sono differenti i presupposti.

Le disposizioni vigenti in materia prevedono, infatti, che ai dipendenti civili dello Stato **comandati in una sede diversa** da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest'ultima, spetti **l'indennità di trasferta** individuata dalla legge (quella per i consiglieri di Stato è indicata nella Tabella A, n. 2) per ogni 24 ore (compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.

Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le **sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato** e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove **residenti fuori dal distretto** della corte d'appello di Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

La disposizione pone un **limite di spesa pari a 50 mila euro** annui a decorrere dal 2018.

Articolo 1, comma 332
(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)

Il **comma 332** aumenta gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l'avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio.

Il comma in esame, novellando l'articolo 585, lettera *h*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (**Codice dell'ordinamento militare**), reca un aumento degli oneri finanziari per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano ferme, invece, le dotazioni organiche del Corpo.

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, fondato con Regio Decreto n. 2458 del 20 luglio 1865, è Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione e svolge funzioni relative agli usi civili del mare: sicurezza della navigazione, sicurezza marittima, polizia marittima, ricerca e soccorso in mare, tutela dell'ambiente marino e delle coste, sorveglianza della pesca e molto altro ancora. In anni recenti il Corpo ha avuto un ruolo significativo in merito al fenomeno migratorio, e infatti il primo periodo del comma 332 individua tra le finalità dell'intervento quello di "consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo".

Il Corpo fa parte della Marina Militare ed è in rapporto di dipendenza funzionale con vari Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare, Politiche Agricole e Forestali). Attualmente l'organico del Corpo, composto da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, consta di circa 11.000 unità (stando al sito istituzionale delle Capitanerie di porto, <http://www.guardiacostiera.gov.it/>). Il numero dei volontari del Corpo, di cui agli **articoli 585 e 815 del decreto legislativo 66/2010** ai quali si fa riferimento nel **comma 332** secondo le previsioni del suddetto **articolo 815** deve essere pari a 3.500 per coloro che sono volontari in servizio permanente e 1.775 per i volontari in ferma ovvero in rafferma.

L'articolo 112 della legge di bilancio prevede inoltre che il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018 è stabilito pari a 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 70 ufficiali piloti di complemento e che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

La ragione dell'incremento degli oneri finanziari, secondo la relazione illustrativa, risiede nella necessità di adeguare gli stanziamenti per le risorse umane e impedire così che le riduzioni effettuate negli scorsi anni -da

ultimo, per mezzo dell'**articolo 1, comma 373, della** legge 190/2014, **ovvero la legge di stabilità per il 2015-**, abbiano ripercussioni negative sull'efficacia del Corpo nel futuro prossimo.

In dettaglio, dapprima la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con il suo articolo 4, comma 57, aveva disposto che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fossero ridotti di euro 7.053.093; poi, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 66, aveva imposto riduzioni di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014; infine, come indicato dalla relazione illustrativa, la legge 190/2014, articolo 1, comma 373, aveva disposto l'ulteriore riduzione degli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, nella misura di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il testo vigente della lettera *h*) dell'articolo 585 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa siano pari a 67.650.788,29 euro per anno a decorrere dall'anno 2016. Tale importo, ai sensi del **comma 332**, è confermato per l'anno 2016 e 2017, mentre per gli anni successivi la presente disposizione intende invertire la precedente tendenza al ribasso elevando **la suddetta cifra a 69.597.638,29 euro a partire dall'anno 2018**. La differenza tra l'importo vigente l'importo indicato del comma in esame a decorrere dal 2018 è quindi di 1.946.850 euro annui.

Articolo 1, comma 376
***(Proroga dell'impiego del personale militare
per il controllo del territorio)***

Il comma 376 proroga fino al 31 dicembre 2019 e limitatamente a **7.050 unità** l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia (c.d. "Operazione strade sicure").

Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di **vigilanza a siti e obiettivi sensibili** (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella **regione Campania** (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati**;
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate è **adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

In relazione al richiamato piano di impiego si ricorda che il decreto legge 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. **Il Piano** per l'impiego delle

Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed è **operativo dal 4 agosto 2008**. Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio.

Il piano è stato successivamente prorogato:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. "mille proroghe");
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. "enti territoriali");
5. fino al 31 dicembre 2016 dall' articolo 1, commi 251 e 252 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016);
6. fino al 31 dicembre 2017 dall' articolo 1, comma 377 della legge 232 del 2016 (legge di stabilità 2017).

•

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente il comma in esame autorizza la spesa di **123 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con specifica destinazione di euro :

- 120.536.797 per il personale delle forze armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.463.203 per il personale delle **forze di polizia** che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

In relazione alla richiamata autorizzazione di spesa la **relazione tecnica** allegata al provvedimento specifica che per il personale militare è prevista l'attribuzione di una indennità onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di Polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a 26 euro per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio e 13 euro per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti contributi a carico dello Stato (ritenute Inpdap del 24/% ed Irap dell'8/5) Inoltre, per tutti i militari è previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza utilizzando un costo medio orario di 12 euro in considerazione della categoria di personale impiegato.

Articolo 1, comma 377
(Proroga della convenzione con Radio radicale)

Il **comma 377** autorizza la proroga, per il **2018**, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, autorizza la spesa di **€ 10 mln** per il 2018.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della **convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica**, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni³, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della **convenzione** a suo tempo stipulata⁴ tra il **Ministero delle comunicazioni** e il **Centro servizi Spa**, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le **successive proroghe** sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità⁵. In particolare, con riferimento all'ultimo periodo:

Provvedimento	Anno	Onere annuo
art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010)	2010	€ 9,9 mln
	2011	€ 9,9 mln
art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012)	2012	€ 3 mln
art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012)		€ 7 mln
art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L.	2013	€ 10 mln

³ La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 "Disciplina del sistema delle comunicazioni" presentato al Senato il 31 luglio 1996 e, all'epoca, in corso d'esame.

⁴ La convenzione era stata stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara"). Essa fu approvata con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato nel testo, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

⁵ Per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art. 145, co. 20, della L. finanziaria 2001 ha autorizzato la spesa di £ 15 mld per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art. 4, co. 7, della L. finanziaria 2004 ha autorizzato la spesa di € 8,5 mln per gli anni 2004, 2005 e 2006; l'art. 1, co. 1242, della L. finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

221/2012)		
Art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014)	2014	€ 10 mln
	2015	€ 10 mln
Art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016)	2016	€ 10 mln
Art. 6, co .2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017)	2017	€ 10 mln

Le risorse sono appostate sul **cap. 3021** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 1, comma 379
(Spending review *dei Ministeri*)

Il **comma 379** prevede che le **riduzioni di spesa dei Ministeri** apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla **manovra di finanza pubblica**, concorrono al conseguimento degli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero, come definiti nel **D.P.C.M. 28 giugno 2017**. Sulla base dell'**obiettivo programmatico** di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le **Amministrazioni centrali** dello Stato, che a decorrere **dal 2018** devono conseguire **riduzioni di spesa strutturali** per un importo pari a **1 miliardo** annuo, tale D.P.C.M. ha ripartito il suddetto importo tra i singoli dicasteri.

Ai fini dell'esposizione del contenuto del comma in esame va previamente rammentato che una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità (legge n. 196/2009) - operata nel corso del 2016 con i due decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016 nonché con la legge n. 163 del 2016 - è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse di bilancio attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa** nel **ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.**, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri) vengono **definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero** per il successivo triennio - in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i **Ministri definiscono** la propria programmazione finanziaria, indicando gli **interventi** anche legislativi **da adottare** con il disegno di legge di bilancio.

Questa nuova procedura ha trovato **attuazione** per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione 2018-2020: l'**obiettivo di razionalizzazione della spesa** stabilito dal Documento di Economia e Finanza 2017 a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno a decorrere dal 2017 in termini **di indebitamento netto**.

In relazione a tale obiettivo è intervenuto il **D.P.C.M. 28 giugno 2017**, che ha **ripartito** il suddetto **importo**, in termini di riduzione della spesa, **tra i vari Ministeri**, come riportato nella tabella che segue.

**DPCM 28 GIUGNO 2017 – OBIETTIVI DI RIDUZIONI DI SPESA
IN TERMINI DI INDEBITAMENTO NETTO**

(milioni di euro)

	2018	2019	Dal 2020
ECONOMIA E FINANZE	510	503	510
<i>di cui: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO</i>	30	12	12
SVILUPPO ECONOMICO	18	17	17
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	90	87	82
GIUSTIZIA	36	39	38
AFFARI ESTERI	29	31	31
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	86	92	94
INTERNO	31	32	31
AMBIENTE	6	6	6
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	127	122	120
DIFESA	24	25	25
POLITICHE AGRICOLE	6	6	5
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO	10	11	11
SALUTE	27	29	30
Totale	1.000	1.000	1.000

Per il conseguimento degli obiettivi di spesa assegnati con il richiamato D.P.C.M. 28 giugno 2017, **con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 i Ministri** hanno formulato **proposte** sia in termini di disposizioni legislative da inserire nella **Sezione I** sia in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II**.

Come indicato nello stesso D.P.C.M., le proposte di intervento possono riguardare:

- la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza;
- il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative;
- la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti.

Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella **Sezione II** del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio.

Lo stesso D.P.C.M., tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ha espressamente **escluso** dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione quelle relative a: **investimenti** fissi lordi, **calamità naturali** ed **eventi sismici, immigrazione** e contrasto alla **povertà**.

Nel complesso, per il raggiungimento degli obiettivi di *spending review*, sono state proposte di **riduzione** degli **stanziamenti di bilancio** per **1.483 milioni di euro nel 2018**, 1.325 milioni nel 2019 e circa 1.340 milioni a partire dal 2020 (in termini di **saldo netto da finanziare**), la gran parte dei quali realizzati attraverso **definanziamenti** di spesa di **Sezione II**, come esposto nella seguente tabella.

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO/INDEBITAMENTO		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Economia e finanze	850,4	843,2	850,4	510,4	503,2	510,4
<i>di cui Presidenza del Consiglio</i>	30,0	12,0	12,0	30,0	12,0	12,0
Sviluppo economico	24,0	20,0	16,0	18,0	17,0	18,0
Lavoro	90,0	87,0	82,0	90,0	87,0	82,0
Giustizia	36,0	39,0	38,0	36,0	39,0	38,0
Affari esteri	29,2	31,2	31,2	29,0	31,0	31,0
Istruzione, Università e Ricerca	96,1	101,5	102,2	86,0	92,0	94,0
Interno	32,1	33,1	32,1	31,8	32,8	31,8
Ambiente	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Infrastrutture e trasporti	252,4	93,3	110,9	127,0	126,8	126,2
Difesa	24,0	25,0	25,0	24,0	25,0	25,0
Politiche Agricole	6,0	6,0	5,0	6,0	6,0	5,0
Beni culturali	10,0	11,0	11,0	10,0	11,0	11,0
Salute	27,0	29,0	30,0	27,0	29,0	30,0
TOTALE	1.483,2	1.325,4	1.339,9	1.011,2	1.005,8	1.008,4
<i>di cui Sezione I</i>	<i>39,4</i>	<i>35,4</i>	<i>35,0</i>	<i>39,4</i>	<i>35,4</i>	<i>35,0</i>
<i>di cui Sezione II</i>	<i>1.443,8</i>	<i>1.290,0</i>	<i>1.304,9</i>	<i>961,8</i>	<i>970,4</i>	<i>973,4</i>

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella dettagliata in cui sono indicati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, con l'indicazione della Sezione del disegno di legge di bilancio in esame con cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio (*cfr.* pag. 271, Tomo I, A.S. 2960).

Per completezza, si ricorda che con la riforma della legge di contabilità sono altresì state ridefinite le procedure per il **monitoraggio** del raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati secondo la nuova procedura sopra descritta, con la previsione, dopo l'approvazione della

legge di bilancio, di appositi **accordi** tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi **entro il 1° marzo di ciascun anno**. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende porre in essere per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma.

Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il **1° marzo dell'anno successivo**, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – che verrà **allegata al DEF** - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Articolo 1, commi 387 e 388
***(Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato
e della Guardia di finanza)***

I **commi 387 e 388** autorizzano il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere **buoni pasto** giornalieri, rispettivamente, al personale della **Polizia di Stato** e a quello della **Guardia di Finanza**, impiegato in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale, allorché sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio.

La disposizione prevede la concessione di buoni pasto giornalieri, in luogo del servizio mensa, al personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza impiegato in servizi di istituto in località di preminente **interesse operativo** ed in situazioni di grave **disagio ambientale** (articolo 1, comma 1, **lettera c**), della L. 203/1989), quando sia **impossibile assicurare il funzionamento della mensa** obbligatoria di servizio, direttamente o mediante appalti, presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della stessa sede (articolo 2, comma 1, della L. 203/1989).

In presenza di tali circostanze, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a soddisfare le esigenze del personale mediante buono pasto, e non con le mense di servizio, come previsto dalle norme applicabili.

Il buono pasto ha lo stesso valore di quello già previsto per il personale tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio (articolo 1, comma 1, **lettera b**), della legge n. 203 del 1989).

In presenza di tali circostanze, l'accordo sindacale recepito con il D.P.R. 254/1999 (Accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999) ha previsto il ricorso ad esercizi privati o alla concessione di buoni pasto del valore di 9 euro (art. 35).

Il valore del buono pasto è stato rideterminato di **7 euro**, sia per il personale delle forze di Polizia ad ordinamento civile, quale la P.S. (D.P.R. 51/2009, art. 7), sia per quello ad ordinamento militare, come la GdF (D.P.R. 51/2009, art. 30).

La concessione dei buoni pasto si applica anche al **personale dirigente** delle due forze di Polizia in virtù di quanto disposto dall'articolo 4 della L. 356/2000, che prevede appunto l'estensione di una serie di disposizioni concernenti il trattamento economico del personale non dirigenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia anche al personale dirigente, tra cui i buoni pasto.

Articolo 1, commi 389-392
*(Indennità e rimborsi per i componenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)*

I **commi da 389 a 392** dispongono la corresponsione, per i 10 **esperti** che compongono il **CNEL**, di un'**indennità** e, per il presidente ed i consiglieri del CNEL, del **rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno**, effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL. La disciplina di tali indennità e rimborsi è demandata ad un **regolamento** del CNEL.

Il **comma 389** dispone, la corresponsione:

- di un'indennità per i dieci esperti del CNEL;
- del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il presidente ed i membri del CNEL (vice presidenti, esperti ed altri consiglieri).

Il CNEL è composto da 64 membri (L. 936/1986, art. 2, comma 1). Fino al 2011 i membri erano 121; la riduzione è stata disposta dapprima con l'art. 17 del D.L. 138/2011 e, poi, con l'articolo 23, commi 8-13, del D.L. 201/2011. I **64 membri** sono così ripartiti:

- **10 esperti**, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali 8 **nominati dal Presidente della Repubblica** e 2 **proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri**;
- **48 rappresentanti** delle categorie produttive, dei quali 22 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 9 rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e 17 rappresentanti delle imprese;
- **6 rappresentanti** delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e 3 designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

Come specificato dalla disposizione in esame, la corresponsione di tali indennità è effettuata nei limiti finanziari complessivi dei trasferimenti statali al CNEL.

Si ricorda che l'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nei limiti di tale assegnazione, il CNEL provvede all'approvazione dello

stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di contabilità adottato dallo stesso CNEL. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti (L. 936/1986, art. 21).

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2018, nel capitolo 2178 "Somme da assegnare al CNEL" risulta a legislazione vigente uno **stanziamento pari a 7,12 milioni di euro**.

La disciplina dell'indennità e dei rimborsi è demandata ad un **regolamento del CNEL**, adottato secondo la procedura di cui all'art. 20 della L. 936/1986 (comma 390).

Il **comma 391**, apporta alcune modifiche alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha soppresso ogni emolumento per i membri del CNEL. Le modifiche sono conseguenti alla introduzione delle indennità e dei rimborsi di cui sopra.

In particolare, il comma 289 della stabilità 2015 (comma abrogato dalla disposizione in commento) ha stabilito che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo. Era stato dunque, in sostanza, disposto lo svolgimento a titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o di consigliere del CNEL.

Secondo la relazione tecnica a suo tempo predisposta dal Governo, la disposizione avrebbe comportato un risparmio di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015. Lo stanziamento di bilancio del CNEL venne infatti ridotto da 18,7 milioni di euro a 8,7 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo.

Inoltre, il comma 290 della legge di stabilità ha abrogato conseguentemente alcune disposizioni della legge sul CNEL (L. 936/86), relative agli emolumenti per i componenti ed all'affidamento di incarichi a soggetti esterni, nonché "ogni regolamento ad esse connesso".

Sono state, in particolare, soppresse le disposizioni che prevedevano:

- l'indennità, la diaria di presenza ed il rimborso delle spese dei membri del CNEL (art. 9);
- il potere del CNEL di dettare direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base, al fine di esprimere le proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali (modifica all'art. 10, co 1, lett. d);

- l'affidamento ad istituti specializzati di studi e ricerche in materia di lavoro (modifica all'art. 16, comma 2, lett. c);
- la stipula di convenzioni con soggetti privati per il compimento di indagini (modifica all'art. 19, comma 3);
- il conferimento di incarichi temporanei per studi ed indagini ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato (art. 19, comma 4).

La disposizione in commento, oltre ad abrogare il comma 289 della legge di stabilità (che ha abolito ogni emolumento per i consiglieri del CNEL), modifica il comma 290, reintroducendo la previsione dell'indennità degli esperti e dei rimborsi spesa, da disciplinare con regolamento del CNEL (nuovo articolo 8-*bis* della L. 190/2014 che riproduce in parte il contenuto dell'art. 9, già abrogato dal comma 290 della legge di stabilità 2015).

Si ricorda che la riduzione delle spese del CNEL operata dalla legge di stabilità 2015 era connessa al progetto di riforma costituzionale, all'epoca all'esame della Camera (AC 2613-A), che disponeva la soppressione del CNEL, prevedendo l'abrogazione dell'art. 99 della Costituzione. Il progetto fu poi approvato definitivamente dal Parlamento e sottoposto, con esito non favorevole, a *referendum* popolare ai sensi dell'art 138 Cost. nel dicembre 2016.

Articolo 1, commi 464-466 *(Risorse per province e città metropolitane)*

Il **comma 464** destina risorse in favore di province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e di città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'art.20 del D.L. 50/2017 che il **comma 465** intende sopprimere).

Il **comma 466** destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.

Il **comma 464** destina risorse per le **funzioni fondamentali** attribuite agli enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario:

- alle **città metropolitane** spetta un contributo pari a **82 milioni** di euro per l'anno 2018;
- alle **province** spetta un contributo pari a **270 milioni** di euro per il **2018**, a **110 milioni** per ciascuno degli anni **2019 e 2020** e a **180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021**.

Le **funzioni fondamentali delle province**⁶, cui sono destinate le risorse in commento, sono le seguenti (art.1, comma 85, legge n. 56 del 2014):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;

⁶ Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le **funzioni fondamentali delle città metropolitane** sono le seguenti (art.1, commi 44-46, della legge 56/2014):

- le funzioni fondamentali attribuite alle province;
- le funzioni attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province;
- le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, riguardanti i seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Il **riparto** è determinato sulla base di un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di criteri e importi definiti, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali, su **proposta** dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (**Anci**) e dell'Unione delle Province d'Italia (**Upi**). Detta intesa dovrà essere raggiunta entro il 31 gennaio 2018.

Nel caso in cui **l'intesa non sia raggiunta** entro tale data "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta" (da parte di Anci e Upi) si prevede una specifica procedura per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, entro il 10 febbraio 2018 (comma 464, terzo periodo).

Il tenore della disposizione si potrebbe prestare a eventuali incertezze interpretative circa la possibilità da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa in sede di Conferenza Stato-città, ma in presenza della proposta di riparto da parte delle Associazioni degli enti locali (o anche di una sola di esse). Qualora l'intento fosse quello di consentire al Governo di procedere comunque nel caso in cui non si raggiunga la predetta intesa, si potrebbe valutare la soppressione delle parole "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta".

Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, il **contributo è ripartito in proporzione alla differenza** per ciascuno degli enti interessati (sempre che questa sia positiva) tra:

- **l'ammontare della riduzione della spesa corrente** indicato nella **tabella 1** allegata al **decreto-legge n. 50 del 2017**, una volta dedotta la riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

La richiamata tabella 1 allegata al DL 50/2017 reca la riduzione della spesa corrente che gli enti di area vasta (delle regioni ordinarie nonché Sicilia e Sardegna) devono conseguire annualmente a partire dal 2017 ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in termini di concorso alla finanza pubblica.

Quest'ultimo comma, si rammenta, impone agli enti di area vasta, al fine di assicurare il loro concorso al contenimento della spesa pubblica, una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna.

- **e l'ammontare dei contributi** di cui **all'articolo 20** e dei contributi annuali di cui alla **tabella 3** del medesimo decreto legge n. 50 del 2017, nonché alle **tabelle F e G** allegate al **D.P.C.M. 10 marzo 2017**. Si tratta di contributi finalizzati a sostenere l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti di area vasta.

I contributi di cui all'art. 20 del DL 50/2017 sono destinati: i) alle province delle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni a decorrere dall'anno 2019; alle città metropolitane delle medesime regioni, per un importo pari a 12 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (il riferimento al 2018 è tuttavia oggetto di soppressione ai sensi del comma 465 in esame, v. *infra*).

La tabella 3, richiamata dal medesimo articolo (e dall'articolo in esame), definisce il riparto del contributo di cui al comma 754 dell'art. 1 della legge n.208 del 2015 (per le funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica) fra le singole città metropolitane e le singole province delle regioni a statuto ordinario (v. art. 17 del DL 50/2017). Ai fini che qui interessano, la parte relativa al riparto fra ciascun ente di area vasta è presa come parametro per l'ulteriore riparto delle risorse di cui al richiamato art. 20 nel caso in cui non sia possibile giungere ad una diversa allocazione delle risorse, da sancire con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro i prescritti termini.

Si segnala che in attuazione dell'art.20 è intervenuto il DM 14 luglio 2017, recante "Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto

ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019", che ha preso atto del mancato raggiungimento dell'intesa.

Le tabelle F e G del D.P.C.M. 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)" definiscono gli importi spettanti a ciascun ente di area vasta per un totale di 650 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario (tabella F) e di 250 milioni per le città metropolitane delle medesime regioni (tabella G). Tali importi sono attribuiti agli enti locali in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge n. 113 del 2016 (si tratta dell'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire, e del corrispondente versamento, ai sensi del citato articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014).

Ai fini della determinazione della richiamata differenza per gli anni **a partire dal 2019**, occorrerà tener conto del venir meno del concorso da parte delle province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica previsto dall'art. 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (comma 464, quarto periodo).

Ai sensi dell'art.16, comma 3, del DL 50/2017 detto contributo è determinato, per gli anni 2017 e 2018, per ciascun ente di area vasta secondo quanto previsto nella tabella 2 allegata al medesimo decreto.

Il **comma 465** sopprime ogni riferimento all'anno 2018 contenuto all'art.20, comma 1-*bis*, del decreto legge n.50 del 2017.

Il comma 1-*bis* aveva disposto che alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, fosse attribuito un contributo complessivo di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, secondo criteri di riparto e importi definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (e prevedendo che, in caso di mancata intesa entro i prescritti termini, il contributo dovesse essere assegnato in proporzione agli importi indicati nella tabella 3 allegata al medesimo decreto-legge). Viene ora meno il contributo di 12 milioni per il 2018.

Squilibri finanziari degli enti di area vasta evidenziati da Sose⁷

Le disposizioni recate ai commi in esame sono volte a riassorbire gli squilibri finanziari fra fabbisogni e risorse degli enti di area vasta, ed in particolare delle province, rilevati da Sose⁸, nell'ambito dell'analisi condotta su costi e fabbisogni *standard*⁹.

Con riferimento alla capacità fiscale per province e città metropolitane, Sose ha evidenziato che rispetto alla spesa storica, margini di efficientamento sono limitati alle funzioni generali di amministrazione e, seppur in minor misura, dell'ambiente. Quanto alla stima della capacità fiscale, ha rilevato che rispetto al gettito attuale, a legislazione vigente, anche accrescendo al massimo le aliquote dei tributi propri l'incremento del gettito sarebbe molto contenuto.

Dall'analisi condotta confrontando spesa efficiente per le funzioni che gli enti di area vasta sono chiamati a svolgere e il gettito potenziale (nell'ipotesi di massimo incremento delle aliquote) si registra uno squilibrio, pari a 651,5 milioni di euro nel 2017. Per le città metropolitane lo squilibrio è di 15 milioni di euro.

Rispetto al contesto ordinamentale in cui è stata condotta l'analisi di SOSE, sono successivamente intervenuti il decreto-legge n.50 del 2017, che ha stanziato per le province un contributo per spese correnti di 180 milioni¹⁰, e il

⁷ Tali esiti sono stati illustrati nel corso dell'audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale lo scorso 16 marzo. Per un approfondimento si veda "Ex Province. Il riordino degli enti di area vasta a tre anni dalla riforma", documento di analisi n.1, Ufficio valutazione impatto, Senato della Repubblica, pagg.47-48.

⁸ SOSE è una società per azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12, della legge 146 del 1998. La Società svolge attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, compie analisi strategiche dei dati e svolge funzioni di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa. Per quanto ci interessa, fra le principali funzioni ha anche quella di determinare i fabbisogni standard in attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

⁹ Il calcolo dei fabbisogni *standard* per singola funzione è stato effettuato tramite la rielaborazione dei dati riferiti alla spesa storica del 2012, rilevati tramite questionari elaborati da 86 enti di area vasta. Facendo ricorso ad un modello lineare SOSE ha stimato sia i costi medi, sia i costi efficienti (questi ultimi ottenuti attribuendo un peso maggiore ai valori di spesa registrati da parte degli enti più virtuosi).

¹⁰ L'art. 20, comma 1, destina alle province delle regioni a statuto ordinario 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019") è stata data attuazione a tale disposizione. Alle città metropolitane, al comma 1-bis, è stato destinato un contributo pari a 12 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (quello per il 2017 è stato attribuito dall'art. 15-*quinquies*, comma 1, del DL 91/2017 interamente alla città metropolitana di Milano). Al comma 3, sono poi previsti ulteriori 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017. A tale disposizione ha dato attuazione un ulteriore decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2017 ("Ripartizione a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari a 180 milioni di euro, per l'esercizio delle

DL n. 91 del 2017, che ha stanziato ulteriori 100 milioni per gli enti di area vasta¹¹.

Il **comma 466** destina un contributo, pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2018-2020**, a favore delle **province** che risultano in **dissesto** o hanno presentato il **piano di riequilibrio finanziario pluriennale** o ne hanno conseguito l'approvazione. Detto contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il 31 gennaio 2018, "ovvero non sia stata presentata alcuna proposta", il decreto ministeriale è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, e il contributo è ripartito in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.

Quanto a quest'ultima previsione, valgono le considerazioni - in merito a possibili incertezze interpretative circa la facoltà da parte del Governo di procedere con il riparto del contributo in assenza di intesa, ma in presenza della proposta di riparto da parte dell'UPI - già svolte con riferimento al comma 464, terzo periodo (v. supra).

funzioni fondamentali, per gli anni 2017 e 2018 e pari ad 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019").

¹¹ L'art. 15-*quinquies*, comma 2, del DL 91/2017 ha stanziato, nello specifico, 72 milioni di euro a favore delle province e 28 milioni di euro a favore delle città metropolitane per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Con decreti del Ministero dell'interno 29 settembre 2017 ("Ripartizione, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di un ulteriore contributo, pari a 72 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") e 4 ottobre 2017 ("Ripartizione a favore delle Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario di un ulteriore contributo, pari a 28 milioni di euro, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per l'anno 2017") è stata data attuazione al richiamato comma 2.

Articolo 1, commi 480 e 481 *(Incentivi per la fusione di comuni)*

I **commi 480 e 481** mirano a favorire la fusione di comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.

Il comma 480, al fine di **favorire le fusioni di comuni**, modifica l'art. 20 del decreto-legge n.95 del 2012, incrementando sia l'entità del contributo spettante ai comuni per i processi di fusione, sia l'importo massimo erogabile per tale finalità a ciascun ente locale.

Le **modifiche** proposte dalla disposizione in esame intervengono sul **comma 1-bis dell'art. 20 del DL 95/2012**, nel senso di prevedere che a partire dal 2018:

- a) il **contributo straordinario** per la fusione dei comuni sia **incrementato**: la relativa quantificazione dovrà essere commisurata al 60% (e non più al 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;
- b) il **limite massimo** del contributo stesso attribuibile a ciascun comune sia **elevato** a 3 milioni di euro (rispetto ai 2 milioni attualmente previsti).

Al fine di favorire la fusione dei comuni, l'articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000 dispone che lo Stato eroghi appositi contributi straordinari per i dieci anni successivi alla fusione stessa. Tali contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Tale contributo è stato esteso con l'art. 23, comma 1, lettera *f-ter*), del D.L. n. 90 del 2014 (che ha modificato l'art 20, comma 1, del DL 95/2012, v. *infra*) anche alle fusioni per incorporazione, previste dall'articolo 1, comma 130, della legge 56/2014.

Circa la quantificazione del contributo straordinario, l'art.20 dispone (ai commi 1 e 1-*bis*) che esso sia erogato con cadenza annuale, ai comuni che danno luogo alla fusione, nonché alla fusione per incorporazione (v. *supra*), e che sia commisurato, a decorrere dall'anno 2016, al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 (e ora al 60 per cento con il comma in esame), nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro (che il comma in esame eleva a 3 milioni) per ciascun beneficiario. Le modalità di riparto del contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In proposito, il decreto deve prevedere che: in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori

anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno previsto siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Modalità, criteri e termini per il riparto e per l'attribuzione dei contributi sono definiti con il decreto del Ministero dell'interno del 27 giugno 2017.

Il decreto, oltre a riprodurre le disposizioni legislative riguardanti la durata (decennale) del contributo e l'entità, stabilisce che, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori agli stanziamenti finanziari complessivi previsti, nella determinazione del trasferimento erariale la priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità viene assicurata assegnando a queste ultime un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40 per cento (corrispondente alle fusioni con anzianità pari a dieci anni, oltre i quali il contributo, come detto, viene meno). Nel caso in cui le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Il decreto dispone, inoltre, in ordine ai termini e alle modalità di inoltro della documentazione relativa alle fusioni o all'ampliamento delle fusioni da parte delle Regioni.

Già in passato erano stati disposti stanziamenti in favore delle fusioni di comuni. Si ricordano in proposito le seguenti disposizioni legislative:

- articolo 1, comma 164, della legge 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro (3000 milioni di lire) complessivi per la fusione e l'unione di comuni;
- articolo 1, comma 730, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha stabilito, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la destinazione di una quota non inferiore a 30 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale in favore dei comuni istituiti a seguito di fusione.

A fronte dell'incremento dei contributi per le **fusioni di comuni**, è **accresciuta la dotazione finanziaria** destinata a tale finalità per un importo pari a 10 milioni annui (**comma 481**, primo periodo).

La copertura finanziaria dei relativi oneri è assicurata (comma 14, secondo periodo) mediante corrispondente riduzione del contributo, pari a 155 milioni di euro, in favore dei comuni per il ristoro del minor gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) (a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l'anno 2016, v. articolo 1, comma 24, della legge 208/2015).

A decorrere dall'anno 2017, il citato contributo annuo è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

Con D.M. 11 luglio 2017 si è proceduto all'approvazione della nota metodologica, alla determinazione e corresponsione del richiamato contributo a decorrere dal 2017 e si è stabilito che eventuali rettifiche a tali importi (che saranno necessarie in caso di approvazione della disposizione in commento) potranno essere effettuati con la medesima procedura seguita per l'adozione del D.M. stesso.

Articolo 1, comma 665, lett. a)
***(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio
in forma associata di funzioni comunali)***

Il comma 665, lett. a), proroga dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** i termini entro i quali diventa obbligatoria la **gestione in forma associata** delle funzioni fondamentali dei **piccoli comuni** (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).

I termini oggetto di differimento – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione **fino a 5.000 abitanti** (ovvero **fino a 3.000 abitanti** se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante **unione di comuni o convenzione**, le **funzioni fondamentali** comunali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il termine per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95/2012 (art. 19, comma 1, lett. e) che ha sostituito l'originario comma 31 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

Il comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede una differenziazione dei termini:

- 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lett. a);
- 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lett. b);
- 31 dicembre 2014 – termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2014 (originaria lett. b) e più volte oggetto di proroga - al complesso delle funzioni (lett. b-bis).

I termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della L. 147/2013 (che ha sostituito l'originaria lettera b) dell'art. 14, comma 31-ter con le attuali lettere b) e b-bis) e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6) e, con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2018.

Le **funzioni fondamentali** dei comuni sono individuate dall'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 come segue:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);
- catasto, ad eccezione delle funzioni statali;
- pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata);
- servizi in materia statistica.

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di **programmazione in materia di sviluppo socio-economico**, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

Si ricorda che lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (A.G. 479), all'esame delle Camere per il parere parlamentare, dispone che lo svolgimento delle **attività di protezione civile** è funzione fondamentale dei Comuni (art. 12).

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il **potere sostitutivo dello Stato** (art. 14, comma 31-*quater*, D.L. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un'[indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali](#) per approfondire le diverse questioni che attengono a tale tematica e con la finalità, tra le altre, di comprendere quali difficoltà stanno

incontrando gli enti nell'ottemperanza all'obbligo di esercizio associato di funzioni e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli nella fase di riordino. Nel corso dell'indagine è stato ricordato come (al dicembre 2015) le unioni di comuni sono 450 e coinvolgono 2.401 comuni, pari al 29,83 per cento dei comuni italiani, con una popolazione residente pari a 9 milioni e 981 mila abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni «di necessità» (ossia obbligate per legge). Le regioni maggiormente interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia.

Articolo 1, comma 665, lett. b)
(Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile)

Il **comma 665, lett. b)**, proroga dal 18 aprile 2018 al **18 ottobre 2018** la **durata in carica della Consulta nazionale per il servizio civile**, nelle more della costituzione della nuova Consulta nazionale per il servizio civile universale, istituita dal D.Lgs. 40/2017.

La **Consulta nazionale** per il servizio civile universale, istituita e disciplinata dall'articolo 10 del D.Lgs. 40/2017, è **organismo di consultazione, riferimento e confronto** in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale, in sostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile.

Il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è stato adottato in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 2, lettera *d*), e art. 8) contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106, per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile.

Il provvedimento dispone, in particolare, l'istituzione del servizio civile "universale", in luogo del servizio civile "nazionale" previsto dalla disciplina previgente, finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.

La Consulta nazionale per il servizio civile è stata istituita con legge 8 luglio 1998 n. 230, come organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio nazionale del servizio civile (art. 10, co. 2). L'organizzazione e l'attività della Consulta, la nomina dei membri e la durata del loro incarico sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'esigenza di integrare la composizione della Consulta con rappresentanti delle regioni (L. 64/2001 e D.Lgs. 77/2002) ha determinato la sua prima modifica.

La legge 3/2003 (articolo 3) ne ha rivisto il numero e la rappresentanza dei membri, stabilendo che la Consulta nazionale per il servizio civile "è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte".

La Consulta, allo scadere del periodo dei tre anni di permanenza in carica, è stata ricostituita con il D.P.C.M 17 marzo 2003 e il D.P.C.M 28 aprile 2006. Ricostituita con il D.P.C.M 27 ottobre 2010, successivamente la Consulta è stata

oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni (D.P.C.M 13 gennaio 2011, D.P.C.M. 21 settembre 2011 e D.P.C.M. 16 aprile 2012).

A seguito del D.L. 95/2012 (c.d. decreto “*spending review*”), che nell’ottica di revisione della spesa pubblica prevede la soppressione degli organismi di rappresentanza, la Consulta è stata abolita. Successivamente viene riconfermata quale organismo collegiale (art. 1, comma 257, L. 228/2012) e ricostituita con DM 19 aprile 2013, modificato con successivi decreti (DM 25 giugno 2013, DM 15 luglio 2014 e DM 27 ottobre 2014). Confermata con DM 30 giugno 2015, la Consulta è stata prorogata con DM 25 novembre 2015 e, da ultimo con DM 28 giugno 2016 (art. 3), fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il termine di perfezionamento dell’*iter* di approvazione del decreto legislativo in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la delega al Governo per la disciplina del servizio civile universale.

Il D.Lgs. 40/2017 (art. 10, comma 2) stabilisce la **nuova composizione della Consulta**, che deve essere formata da non più di quindici membri (come previsto dalla vigente normativa), designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui:

- 7 scelti tra gli enti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento a ciascun settore di intervento;
- 2 scelti nell’ambito del coordinamento tra enti;
- 1 designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome;
- 1 designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI;
- 4 eletti in seno alla rappresentanza nazionale degli operatori volontari del servizio civile universale.

La definizione delle norme di organizzazione e funzionamento della Consulta sono demandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora adottato.

La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale è onorifica e non dà luogo al rimborso delle eventuali spese sostenute.

Per garantire continuità all’organo, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs.40/2017 stabilisce che fino alla nomina della Consulta nazionale secondo i nuovi criteri, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto (dal 18 aprile 2017), è prorogata la durata della [Consulta attualmente in carica](#), nominata in base alla previgente normativa.

Tale termine viene prorogato dalla disposizione in commento a 18 mesi; il nuovo termine scadrà dunque il 18 ottobre 2018.

Attualmente, la Consulta è costituita da 15 membri:

- 8 in rappresentanza degli enti e dei loro organi rappresentativi,
- 1 rappresentante della Conferenza Stato-Regioni,
- 1 rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile,
- 1 rappresentante dell'ANCI,
- 4 rappresentanti dei volontari di servizio civile nazionale.

Articolo 1, comma 665, lett. c)
(Colloqui investigativi con i detenuti)

Il comma 665, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i **direttori delle Agenzie d'informazione** per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere **colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale**.

Il **comma 665** - novellando il comma 2-*bis* dell'art. 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) - **proroga di un anno (al 31 gennaio 2019)** il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i **direttori dell'AISE** (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e **dell'AISI** (l'Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati a **colloqui investigativi con detenuti** e internati, al solo fine di **acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale**.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali...*) che a sua volta ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-*bis*.

Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-*ter*) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8).

L'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Articolo 1, comma 665, lett. d)
(Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)

Il **comma 665, lett. d)** proroga, dal 31 gennaio 2018 al **31 gennaio 2021**, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla **tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza** interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

- il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di **delitti con finalità di terrorismo**;
- al **personale delle Forze armate** adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di **ufficiale o di agente di pubblica sicurezza** con funzioni di polizia di prevenzione;
- l'**identità di copertura degli agenti dei servizi** può essere utilizzate negli **atti dei procedimenti penali** dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
- l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura** ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

La disposizione in esame proroga le disposizioni a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, **in via transitoria** (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (art. 8, comma 2) recante sia misure urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace.

Si tratta, in primo luogo, della possibilità di estendere anche a una serie di **delitti con finalità di terrorismo** le condotte previste dalla legge come reato che il **personale dei servizi** di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007).

La legge, infatti (art. 17 e art. 39, comma 11, L. 124/2007) esclude che possano essere autorizzate condotte riconducibili a reati con finalità terroristiche, con le sole eccezioni della partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*bis*, comma 2, c.p.) e dell'associazione mafiosa (art. 416-*bis*, 1° comma). Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione -

prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge 124/2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

- partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
- assistenza agli associati (art. 270-ter);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater*);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
- partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
- istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la **qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza**, con funzioni di polizia di prevenzione.

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, è consentito **comunicare** con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente le relative **identità di copertura** (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione.

Infine, viene prorogata anche la misura che consente all'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a **deporre nel processo penale con identità di copertura**, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Articolo 1, comma 666, lett. a)
*(Proroga di termini per l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive
da parte dei cittadini stranieri)*

Il **comma 666, lett. a)**, proroga dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** il termine da cui acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le **dichiarazioni sostitutive** (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Le disposizioni oggetto di proroga sono finalizzate alla equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all'articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica apportata nel 2012 ha eliminato ogni riferimento all'applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

In via analoga, il comma 4-*ter* dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all'applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

Il comma 4-*quater* ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* dal 1° gennaio 2013.

Il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal citato D.L. 5/2012, è stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014, al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016 che ha disposto la proroga per il 2017 si evidenzia come "le criticità, di complessa risoluzione, relative all'attivazione dei collegamenti telematici necessari per l'acquisizione d'ufficio dei dati (collegamenti resi obbligatori, tra l'altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all'emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale".

Il motivo dei differimenti dei termini è dunque riconducibile alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*quinqes*, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Si sono dunque presumibilmente protratti i lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

Articolo 1, comma 666, lett. b)
***(Proroga di termini per l'impiego di guardie private
nel contrasto alla pirateria)***

Il comma 666, lett. b), proroga dal 31 dicembre 2017 al **31 dicembre 2018** il termine entro cui è consentito l'**impiego di guardie giurate** a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da **atti di pirateria**, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 107/2011, che ammette tale impiego, anche in assenza di frequenza dei corsi anzidetti, purché le guardie abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed abbiano tale condizione attestata dal Ministero della difesa. Il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012 è stato poi prorogato più volte (vedi oltre).

Si ricorda che l'articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l'impiego di nuclei militari e di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

Successivamente, il D.L. 7/2015 (art. 15, comma 6-*bis*) ha soppresso la possibilità di impiegare personale militare nelle attività anti-pirateria, a decorrere dal 1° giugno 2015, mentre ha mantenuto la possibilità di impiego delle guardie giurate, la cui disciplina è recata dai commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* del citato articolo 5 del D.L. 107/2012.

In particolare, ai sensi del comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "*best management practices*" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-*bis*, mediante il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti dalla legge. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo il testo originario del D.L.) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-*ter* rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e

delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, che è stato adottato con il D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013, il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Successivamente, il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 del D.L. 150/2013 (art. 3, comma 2), al 31 dicembre 2014 dal D.L. 109/2014 (art. 5, comma 5), al 30 giugno 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 4), al 30 giugno 2016 dal medesimo D.L. 7/2015 che ha soppresso l'impiego dei militari nelle operazioni di antipirateria (art. 15, comma 6-bis, lett. c), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 67/2016 (art. 3, comma 4-*bis*) e al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 9).

Per quanto concerne i **corsi previsti dalla legge** e richiesti dal comma 5, si ricorda che il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154¹², all'art. 6 disciplina l'**addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza**, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l'organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale sarà adibito.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. 244/2016, recante la precedente proroga di termini in materia, ricorda come i corsi di addestramento per le guardie giurate siano stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza del regime di proroga di cui sopra. "Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l'ammissione di retta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo

¹² Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

non inferiore a 90 giorni. Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l'intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali".

Articolo 1, comma 666, lett. d)
**(Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)**

La **lettera d)** del **comma 666** dispone la **proroga** del termine per l'utilizzo delle **risorse** disponibili sulle **contabilità speciali** intestate alle tre **Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani**, fissandolo al 31 dicembre 2018.

A tal fine, la norma novella il comma 1 dell'articolo 41-*bis* del D.L. n. 66/2014, spostando il termine in questione al **31 dicembre 2018** in luogo del 31 dicembre 2016 ivi previsto.

Va sottolineato peraltro che, rispetto al suddetto termine del 31 dicembre 2016, l'utilizzo delle risorse disponibili sulle suddette contabilità speciali era già stato prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2017, rispetto a quanto indicato dal D.L. n. 66/2014, dal comma 5 dell'articolo 5 del D.L. n. 244/2016 (proroga termini).

Con il comma in esame si viene a prorogare di un ulteriore anno un **termine già più volte prorogato** da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall'articolo 4-*bis* del D.L. n. 97/2008, che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate.

Con l'articolo 41-*bis* del D.L. n. 66/2014 in particolare, richiamato dalla norma, si è autorizzata la proroga dell'utilizzo delle risorse in questione fino al 31 dicembre 2014 – termine successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2017, ad opera di successivi interventi normativi di proroga dei termini - con l'obiettivo di **agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese**, consentendo maggiori margini per **l'adempimento delle obbligazioni assunte** su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle tre nuove Province (leggi n. 146, 147 e 148 del 2004¹³).

In particolare, la proroga riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla **costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione** dello Stato, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna Provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi¹⁴.

¹³ L. 11 giugno 2004, n. 146, *Istituzione della provincia di Monza e della Brianza*; L. 11 giugno 2004, n. 147, *Istituzione della provincia di Fermo*; L. 11 giugno 2004, n. 148, *Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani*.

¹⁴ Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all'adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) dei provvedimenti

La proroga consente dunque ai prefetti, titolari delle contabilità speciali, di attingere alle risorse ancora a disposizione, evitando, ai sensi del quanto disposto dal comma 2 dell'art. 41-*bis* del richiamato D.L. n. 66/2014, che esse divengano, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017, economie di bilancio, non più utilizzabili per la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

La **relazione illustrativa** del disegno di legge di conversione del **decreto-legge n. 244/2016**, che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'utilizzo delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali intestate alle tre Province, riportava che l'utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari a circa **35 milioni** di euro) è stata possibile solo dopo l'approvazione dei **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013** di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario dei suddetti interventi. Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non aveva consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento¹⁵.

La relazione tecnica alla norma in esame precisa che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2018 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul **cap. 3560** – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno – dello stato di previsione dell'Entrata.

necessari per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province. per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia. Con DPCM emanati in data 23 gennaio 2006 sono state individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali e costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali.

¹⁵ In particolare, secondo la relazione illustrativa al D.L. n. 344/2016, per la provincia di Barletta-Andria-Trani, risultavano ancora in corso interventi relativi alla sede del comando provinciale dei carabinieri, della questura, della polizia stradale, della prefettura. Analogamente, per quanto concerne le province di Fermo e di Monza e della Brianza, gli interventi previsti pur avviati e risultando in fase di avanzamento, necessitano tuttavia, per il loro definitivo completamento, la proroga dell'utilizzo delle risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2016, evitando che le medesime costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economie di bilancio, impedendo, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013

Articolo 1, comma 666, lett. f)
***(Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

La **lettera f) del comma 666** proroga fino al **31 dicembre 2018** le graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del D.L. 112/2008).

Si segnala, al riguardo, che la lettera g) del medesimo comma 666 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la graduatoria di uno specifico concorso per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che il regime speciale per le assunzioni stabilito per i richiamati Corpi, originariamente previsto per il biennio 2010-2011, è stato prorogato più volte: da ultimo, l'articolo 1, comma 7, del D.L. 244/2016, ha prorogato al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previsti, tra gli altri, anche per i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Allo stesso tempo, l'articolo 1, comma 1, dello stesso D.L. 244/2016, con riferimento alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha esteso il termine (prorogandolo contestualmente fino al 31 dicembre 2017) dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. 101/2013 (1° settembre 2013) alle graduatorie approvate successivamente alla richiamata data. Resta ferma la vigenza delle stesse graduatorie fino alla completa assunzione dei vincitori, nonché, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria stabilito dall'articolo 35, comma 5-ter, del D.L. 165/2001, corrispondente a tre anni dalla data di pubblicazione.

Inoltre, l'articolo 66, comma 9-*bis*, del D.L. 112/2008 ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nel 2015 e del 100% a decorrere dal 2016. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-*bis* dell'articolo 66 del D.L. 112/2008 in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 666, lett. g)
*(Proroga della graduatoria di uno specifico concorso
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

La **lettera g) del comma 666** prevede (integrando l'articolo 1, comma 368, della L. 232/2016) la **proroga** della graduatoria di uno **specifico concorso pubblico a vigile del fuoco**.

Più specificamente, si prevede un'ulteriore proroga della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140; tale graduatoria è prorogata **fino all'approvazione** della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2018**.

L'articolo 1, comma 368, della L. 232/2016, modificando l'articolo 4, comma 4, del D.L. 101/2013, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si segnala, al riguardo, che la lettera f) ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per tutte le graduatorie di tutti i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 1, comma 676, lettere a)–e) e g)
***(Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso
pubbliche amministrazioni)***

Le lettere da a) a g) del comma 676, introdotte nel corso dell'esame al Senato, dispongono la proroga – al 31 dicembre 2018 – di validità dei termini di specifiche assunzioni, nonché di graduatorie concorsuali, di determinate amministrazioni pubbliche

Più specificamente, si **posticipa al 31 dicembre 2018**:

- **l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato**, vigenti al 1° gennaio 2018, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni (ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001¹⁶) (**lettera a**));
- **il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato**, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, **in specifiche amministrazioni pubbliche**. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale di vigili del fuoco, Università (cioè le amministrazioni richiamate all'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011¹⁷) (**lettera b**), n. 1);
- **il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali** da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali,

¹⁶ Il richiamato articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 165/2001, dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione. Sono comunque fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

¹⁷ L'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011, prorogava, nel testo originario, al 31 dicembre 2012 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) e all'articolo 66, commi 9-bis, 13 e 14, del D.L. 112/2008. Le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, potevano essere concesse entro il 31 luglio 2012. Successivamente, tali disposizioni sono state prorogate da una serie di interventi (da ultimo l'articolo 1, comma 5, lettera a), del D.L. 244/2016 ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (e le relative autorizzazioni ad assumere) relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nelle amministrazioni individuate nel box alla fine della presente scheda.

di cui all'articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011¹⁸ (**lettera b), n. 2**);

- le autorizzazioni alle **assunzioni** per l'anno 2013, adottate, per il **comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente (di cui all'articolo 1, comma 5, della L. 150/2013¹⁹) (**lettera c**));
- il termine per procedere alle **assunzioni di personale a tempo indeterminato**, relative alle **cessazioni** verificatesi nel triennio 2013-2015, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014²⁰.

¹⁸ L'**articolo 1, comma 6-quater, del D.L. 216/2011** aveva disposto, nel testo originario, fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di 30 unità di personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. 216/2011. Tale contingente di personale è costituito (art. 10-bis, comma 3, del D.L. 203/2005) dai segretari comunali e provinciali che, rimasti privi di incarico, sono posti a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della loro posizione giuridica ed economica, e fatta salva la cessazione dell'utilizzo temporaneo nel caso di conferimento di incarico da parte di un Comune o di una Provincia. L'utilizzo temporaneo previsto dal richiamato comma 6-quater è finalizzato a soddisfare le esigenze funzionali di cui all'articolo 10-bis, comma 2, del D.L. 203/2005, vale a dire l'esigenza di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001. Tale disposizione è stata successivamente prorogata da una serie di norme, da ultimo l'articolo 1, comma 5, lettera b), del D.L. 244/2016 ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

¹⁹ Tali autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi 90 e 91, della L. 228/2012. In particolare, il comma 90 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possono procedere ad assunzioni di personale a valere sull'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008), che possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate da una serie di interventi, da ultimo l'articolo 1, comma 6, del D.L. 244/2016, ha posticipato il richiamato termine al 31 dicembre 2017.

²⁰ L'**articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014** aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 (per una disamina sulle amministrazioni interessate v. *supra* alla

Contestualmente, si prevede che le richiamate assunzioni **possano essere effettuate anche in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2016 (lettera d)), n. 1)**;

- **il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive** nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014²¹ **(lettera d), n. 2)**;

In ogni caso restano ferme le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 227, della L. 208/2015, le quali hanno definito le limitazioni al *turn over* per le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014. Le amministrazioni interessate, pertanto, hanno facoltà, per il triennio 2016-2018, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale dirigenziale, il *turn over* per il 2016 è assicurato (al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Si ricorda, in proposito, che la disciplina recata dal richiamato articolo 1, comma 227, non si applica al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

- **il termine per procedere alle assunzioni finanziate** con l'apposito **Fondo** (di cui all'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016²², istituito

lettera b)) . Si trattava di una proroga che interveniva per la prima volta sulle risorse di riferimento. Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere potevano essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, veniva prorogato al 31 dicembre 2015. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 7, lettera a), del D.L. 244/2016.

²¹ L'articolo 1, comma 4, del D.L. 192/2014, aveva prorogato, nel testo originario, al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013. Successivamente, tale termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.L. 210/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 7, lettera b), del D.L. 244/2016. L'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 ha previsto l'effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall'art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza . A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015.

²² L'articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del

per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche) presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, e autorizzate con lo specifico interministeriale previsto dalla lettera b) dello stesso comma 365) (**lettera e**));

- la previsione (di cui all'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012) che ha disposto **la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia** disciplinate dall'articolo 28-*bis* del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50%), fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni e, comunque, non oltre un certo termine - quello appunto qui posticipato di un anno (**lettera f**));
Per una completa disamina della lettera f) si rimanda all'apposita scheda.
- il termine entro cui le **Province** possono prorogare, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013²³, i **contratti di lavoro a**

medesimo comma 365). In particolare, la **lettera b) del comma 365** definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale (che alla data di redazione della presente scheda non risulta ancora essere stato emanato), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013.

Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del D.L. 101/2013, si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

²³ L'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del D.L. 101/2013, ha disposto la facoltà per le Province, fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 (cioè il divieto, per le Province, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province stesse), di prorogare fino ad certo termine (originariamente stabilito al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dall'articolo 1, commi 9 e 9-quater del D.L. 201/2015 e al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 244/2016) i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti. Si ricorda che successivamente al D.L. 101/2013 è intervenuta la L. 56/2014, la quale

tempo determinato, nonché i contratti di **collaborazione coordinata e continuativa**, anche a progetto, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti (**lettera g**)).

Le Amministrazioni interessate dalla proroga del termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato disposta dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 216/2011

Le richiamate amministrazioni sono le seguenti:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (questi ultimi sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). In particolare l'art. 3, comma 102, ha previsto che, per il quadriennio 2010-2013, le predette amministrazioni possano procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008, è stato previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali, per gli anni 2010 e 2011, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell'anno 2015 e del 100% a decorrere

ha fissato al 1° gennaio 2015 la data di subentro delle Città metropolitane alle Province omonime (art. 1, comma 16), attribuendo alle Città metropolitane il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Città metropolitana è successa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 1, comma 47). La disposizione di proroga in esame deve, conseguentemente, ritenersi applicabile anche alle Città metropolitane ad esse subentrate.

dall'anno 2016. Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 4 dicembre 2015, prevede che - ai sensi dello stesso comma 9-bis - le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possano procedere, "a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2015, cessazioni 2014, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono contestualmente autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella stessa tabella B allegata". Si rammenta, infine, che l'art. 1, comma 368, secondo periodo, della L. 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008;

- ai sensi dell'art. 66, comma 13, del D.L. 112/2008, è stato previsto, tra l'altro, che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della L. 311/2004 - per il triennio 2009-2011 le università possano procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 66, comma 13-bis, D.L. 112/2008, è stato previsto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018;
- il comma 14 dello stesso art. 66, il quale disponeva un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca - anch'esso richiamato nell'art. 1, comma 2, del D.L. 216/2011, oggetto di modificazione da parte della disposizione in commento - è stato recentemente abrogato dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 218/2016.

Articolo 1, comma 676, lett. f)
***(Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento
dei dirigenti di prima fascia)***

Il comma 676, lett. f), proroga al 31 dicembre 2018 la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia per concorso, disciplinate dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 2, comma 15, del D.L. 95/2012 – oggetto di proroga da parte del comma in esame – ha sospeso le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) **fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione** derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4) e, successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4).

Si ricorda che l'articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per quanto riguarda gli uffici dirigenziali - di livello generale e di livello non generale - e le relative dotazioni organiche, l'entità della riduzione è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, (art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 95/2012).

Entro sei mesi dall'adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l'adozione di uno o più D.P.C.M.) le amministrazioni interessate adottano regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale; unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle sopradette funzioni, ricorrendo anche a strumenti di

innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane; tendenziale eliminazione degli incarichi di consulenza per i dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, D.Lgs. 165/2001, ossia di quelli non titolari di uffici dirigenziali (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

La disposizione oggetto di proroga dispone dunque la sospensione delle **modalità di reclutamento** dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-*bis* del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001).

Ai sensi dell'art. 28-*bis* TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite **concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni**, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base all'art. 23 del D.Lgs. 165/2001 l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la predetta proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

Infatti, si ricorda che tra i criteri e principi di delega recati dal citato art. 11 della legge 124/2015, di riforma della dirigenza pubblica, erano previsti in particolare: l'istituzione di un sistema unico della dirigenza pubblica che si articola in tre ruoli (dirigenza statale, regionale e locale); il superamento della distinzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia; disposizioni che contemplano - per il conferimento degli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale - la previsione di una preselezione da parte delle commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale, di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Riguardo alla citata delega, è intervenuta la Corte costituzionale, con sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, dichiarando, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numero 2), *c)*, numeri 1) e 2), *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La Corte ha osservato che "la dettagliata enunciazione di principi e criteri direttivi" in tema di riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica "nella legge di delegazione, pur riconducibile a apprezzabili esigenze di unitarietà, incide profondamente sulle competenze regionali e postula, per questo motivo, l'avvio di procedure collaborative nella fase di attuazione della delega".

Articolo 1, comma 680
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

Il **comma 680** reca una **clausola di salvaguardia** per le **regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano**, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.

La previsione di tale clausola comporta che le norme del disegno di legge in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome. Si tratta di una disposizione - costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle autonomie speciali - che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale²⁴.

Va rilevato come tale inidoneità, che la norma in esame esplicita, tragga origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, indica che norme di rango primario (quali quelle recate dal decreto-legge) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Il comma in esame specifica inoltre che il **rispetto** degli statuti e delle norme di attuazione è **assicurato** anche con "*riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il richiamo a tale legge costituzionale deve intendersi specificamente rivolto all'**articolo 10** della stessa, che ha introdotto la cosiddetta **clausola di maggior favore** nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (e quindi, ad esempio, delle disposizioni che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia

²⁴ La sua mancata previsione potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire alla Corte costituzionale, nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione legislativa (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

Con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni. La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della **parte contabile della legge di bilancio**, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

In particolare - rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata) che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare²⁵ - la Sezione II è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **prima sezione**.

Nella nuova articolazione della legge di bilancio, la modifica dei parametri sottostanti l'andamento delle entrate e delle spese, ed in particolare della spesa obbligatoria, è riservata alla sezione normativa, cioè la prima sezione, mentre tutta la restante funzione di rideterminazione degli stanziamenti a legislazione vigente è affidata alle possibilità di intervento nella seconda sezione.

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Il **comma 1-sexies** dell'articolo 21 individua la **Sezione II**, stabilendo che le **previsioni di entrata e di spesa in essa contenute**:

- 1) sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, tenuto conto:
 - dell'**aggiornamento** delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
 - delle **rimodulazioni** che interessano anche i fattori legislativi;
- 2) **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **prima sezione**. In tal modo,

²⁵ Compito spettante alla legge di stabilità, che si ripercuoteva sul bilancio attraverso la Nota di variazioni.

la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l'**unità di voto**.

Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziare e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese**

obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa (vedi § successivo). Il nuovo testo dell'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione:

a) la rimodulazione in via compensativa:

- delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse** (laddove la normativa previgente limitava tale facoltà all'interno di un singolo programma o fra programmi della stessa missione di spesa), fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**);
- delle dotazioni finanziarie relative alle autorizzazioni di spesa per l'**adeguamento** delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel **Cronoprogramma dei pagamenti**: si tratta delle rimodulazioni c.d. **orizzontali** che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa (fattore legislativo o altra autorizzazione) e

trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento;

- b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale²⁶.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** al disegno di legge di bilancio, per ciascun Ministero e per ciascun programma, con i corrispondenti importi, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Specifiche disposizioni di **flessibilità** riguardano **leggi pluriennali di spesa in conto capitale**, ai fini dell'**adeguamento** dei relativi stanziamenti al c.d. **Cronoprogramma** (articolo 30). Per tali leggi è consentita:

- la **rimodulazione delle quote annuali** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per adeguare gli stanziamenti di competenza alla previsione degli effettivi pagamenti (stanziamenti di cassa) che si prevede di effettuare.

Si tratta di una **rimodulazione "orizzontale"** degli stanziamenti di competenza **nei diversi anni**, che può essere effettuata in sede di formulazione delle previsioni, nel rispetto del **limite di spesa complessivo** autorizzato dalla legge.

- la **reiscrizione delle somme** stanziata annualmente e **non impegnate** alla chiusura dell'esercizio nella **competenza degli esercizi finanziari successivi**, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. Tale possibilità è prevista per le sole **autorizzazioni** pluriennali in conto capitale **non permanenti**.

La medesima facoltà di reiscrizione è esercitabile dall'Amministrazione anche per i **residui di stanziamento** provenienti dagli **esercizi precedenti** a quello consuntivato, così come previsto dall'art. **34-ter**, comma 1, secondo periodo, della legge di contabilità.

In apposito allegato al ddl di bilancio viene data esplicita **evidenza** delle **rimodulazioni** delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale e delle **reiscrizioni** nella competenza degli esercizi successivi delle somme stanziata e non impegnate risultanti dall'ultimo Rendiconto.

²⁶ Si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le **tabelle C, D ed E della legge di stabilità**, ai sensi dell'ex art. 11, co. 3, lett. d), e) ed f) della legge n. 196, che ora possono essere effettuate nell'ambito della Sezione II e che, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.

La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri**, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (*Cfr.* la [Circolare 16 giugno 2017, n. 23](#)), in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro il **1° marzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale** della spesa.

Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 - che ha completato la riforma della struttura del bilancio - sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa.

Le azioni²⁷ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio²⁸.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

- lo stato di previsione dell'entrata;
- gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il *contenuto* di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il *piano degli*

²⁷ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

²⁸ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
- il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21 dispone inoltre la predisposizione della **nota di variazioni** in caso di variazioni apportate al disegno di legge di bilancio (I e II sezione) nel corso della discussione parlamentare.

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

2 Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvencono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)

L'**articolo 9** del disegno di legge di bilancio reca, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2018, in conformità con l'annesso stato di previsione.

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") sono riassegnate con decreti del Ministro dell'economia al programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3) nell'ambito della missione Soccorso civile (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2018. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le unità di voto e i capitoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza (Missione 3) il cui stanziamento può essere integrato con prelievi dal Fondo di cui all'art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676).

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per dare attuazione alle disposizioni relative ai trasferimenti erariali agli enti locali, recate dall'art. 61 del D.Lgs. n. 446/1997 (riduzione fondo ordinario province), dall'art. 10, co. 11, L. n. 133/1999 (trasferimenti in proporzione al gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica) e dall'art. 8, co. 5, L. n. 124 del 1999 (riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione al trasferimento del personale ATA).

Il **comma 5** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).

Il **comma 6** autorizza il Ministero dell'economia ad apportare per il 2018 le occorrenti variazioni compensative di bilancio per l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011).

Il **comma 7** autorizza il Ministro dell'economia a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 8** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-ter, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 9** conferma l'applicazione per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia delle disposizioni dell'art. 2, co. 3, del DM Ministro dell'economia 1° dicembre 2010 (G.U. n. 293 del 16 dicembre 2010), che disciplina il cedolino unico, in base alle quali le amministrazioni interessate provvedono a versare le somme rimaste da pagare alla fine di ciascun

esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, sull'apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio dello Stato, istituito per ogni singola amministrazione.

Il **comma 10** autorizza per il 2018 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni di competenza pari a 13,1 milioni di euro per il 2018) al fine di consentire la corresponsione delle competenze dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (**A.C. 4768 - Tab. 8**) si articola in **6 missioni e 12 programmi**, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Nel **disegno di legge di bilancio 2018-2020**, il numero e la denominazione dei programmi di spesa risultano invariati rispetto all'esercizio precedente, nel quale invece avevano subito una parziale riorganizzazione, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009), come riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**. Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in **6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA)**²⁹, ai quali sono complessivamente riconducibili **33 obiettivi** da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero.

²⁹ I CRA dello stato di previsione del MEF sono: 1. Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro; 2. Dipartimento per gli affari interni e territoriali; 3. Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 4. Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; 5. Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 6. Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

La nuova nota integrativa dello stato di previsione del Ministero dell'interno

Nella nuova Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono riportate le schede illustrative dei programmi di spesa. I **programmi** sono descritti quanto al loro contenuto, nonché **in funzione degli obiettivi** dell'azione amministrativa finalizzata al raggiungimento delle politiche pubbliche che il Ministero intende raggiungere. Gli obiettivi sono formulati con riferimento alle unità elementari del bilancio. Le unità elementari del bilancio, introdotte in via sperimentale nel disegno di legge in esame, sono le **azioni**. Per le azioni sono altresì illustrati i relativi **indicatori**, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 91/2011 (attuato con DPCM 18 settembre 2012, articolo 3, commi 1 e 2 e articolo 4).

Il sistema degli obiettivi/indicatori è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni attraverso l'utilizzo delle risorse autorizzate con l'approvazione dei programmi di spesa. Le Note integrative sono a questo proposito elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica (D.Lgs n. 286/1999), nonché con il ciclo della performance (D.Lgs n. 150/2009).

Pertanto, a partire dal disegno di legge di bilancio 2018-2020, il **Piano degli obiettivi** delle Note integrative riferito a ciascun programma è formulato con le correlate azioni. Un programma di spesa ha in certi casi più obiettivi ma le azioni sono associate univocamente ad un solo obiettivo. In altre parole, un obiettivo si collega talvolta a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione è associato un solo obiettivo.

Le azioni vengono dunque a costituire, in via sperimentale, a partire dal DLB 2018, unità di riferimento per la definizione di obiettivi nelle note integrative agli stati di previsione di ciascun Ministero. Il fine perseguito sarebbe quello di favorire una rappresentazione maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati. La **quantificazione delle risorse associate** a ciascun obiettivo è la somma degli importi assegnati alle azioni ad esso sottostanti.

Pertanto, per ogni programma, sono riportati: il **Piano degli obiettivi**, le **schede indicatori per obiettivo** e le **singole schede azione**. Gli obiettivi sono stati ridotti nel numero, passando dai 55 dello scorso documento di bilancio a 33 obiettivi riconducibili a cinque **priorità politiche** e, come afferma la RGS, non vi è alcun collegamento organico con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti. Ai predetti 33 obiettivi sono ricondotte 72 azioni.

Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2020

Il disegno di legge di bilancio 2018-2020, **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, autorizza **spese finali**, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, in termini di **competenza**, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a **24,360,8** milioni di euro per il **2018**, **23.740,7** milioni per il **2019** e **23.633,2** milioni per il **2020**.

Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione

del Ministero dell'interno per il 2018 e per il successivo biennio, si articola come segue nella tabella:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2017	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020
Spese correnti	20.487,4	23.445,7	2.958,3	22.646,7	22.403,5
Spese in c/capitale	546,6	915,1	368,5	1.094,0	1.229,7
SPESE FINALI	21.034	24.360,8	3.326,8	23.740,7	23.633,2
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,5	3,9	0,4	3,8	3,8

Poiché il **rimborso delle passività finanziarie** (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato) ammonta a 16,4 milioni nel 2018, 17,3 milioni nel 2019 e 18,3 milioni nel 2020, gli **stanziamenti complessivi** per il Ministero risultano pari a 24,377,2 milioni di euro per il 2018, 23.758 milioni per il 2019 e 23.651,5 milioni per il 2020.

In termini di **cassa**, le spese complessive del Ministero dell'interno risultano pari a 26.101,8 milioni di euro per il 2018, 23.877,2 mln per il 2019 e 23.617,1 per il 2020.

A seguito delle **modifiche apportate dal Senato**, le previsioni di competenza del Ministero dell'interno sono **umentate di ulteriori** 2,8 milioni di euro per il 2018, 2,9 milioni di euro per il 2019 e 3,5 milioni per il 2020, solo di parte corrente

Le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato sono illustrate nell'ambito dell'analisi per missione e programmi (si v. *infra*).

Rispetto alla legge di bilancio per il 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone per il Ministero dell'interno **nel triennio di riferimento un andamento crescente** per il 2018, con un aumento della spesa sia di parte corrente che in conto capitale. Per il 2019 e il 2020 si conferma l'andamento crescente, con una lieve flessione rispetto al 2018.

Le previsioni di spesa per il 2018

Lo stato di previsione della spesa del Ministero espone, a **legislazione vigente** (BLV), per l'anno 2018, al netto del rimborso delle passività finanziarie, **spese finali** pari a **23.534 milioni** di euro.

Rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente (BLV), la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio, **come modificata al Senato**, determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di 826,6 milioni di euro (+ 3,5 %), di cui circa 672 milioni di spesa corrente e 155 di spesa in conto capitale.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2017	2018						
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
			SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO AS 2960	SEZ. II	SEZ. I	BILANCIO INTEGRATO AC 4768
Spese correnti	20.487,4	22.774,1	29,1	639,7	23.442,9	0,2	2,65	23.445,7
Spese in c/capitale	546,6	760,1	-	155	915,1	-	-	915,1
SPESE FINALI	21.033,9	23.534,2	29,1	794,7	24.358,0	0,2	2,65	24.360,8
Pass. fin.	15,6	16,4	-	-	16,4	-	-	16,4
SPESE complessive	21.049,6	23.550,6	29,1	794,7	24.374,4	0,2	2,65	24.377,2

* La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame.

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle **riprogrammazioni e rifinanziamenti** determinati con la **Sezione II** determinano un **aumento della spesa pari a circa 29,3 milioni** di euro, sempre dal lato della spesa corrente (di cui 0,2 milioni determinati da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato).

In sezione II **non risultano rimodulazioni**, di cui il Ministero dell'interno non si è avvalso. Pertanto gli **effetti della sezione II** sono imputabili esclusivamente ad interventi ex art. 23, comma 3, lettera *b*), della legge n. 196/2009 (rifinanziamenti/definanziamenti e riprogrammazioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un effetto positivo di circa **797 milioni di euro**, di cui 642 dal lato della spesa corrente (2,6 milioni in dipendenza da modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato) e 155 milioni per le spese in conto capitale.

Il ddl di **bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a **24.377,2 milioni di euro** per il **2018**, che risultano in **aumento**

rispetto al **2017**, per quanto riguarda sia le previsioni iniziali, sia le previsioni assestate.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, le spese finali autorizzate per il 2018 crescono, in termini assoluti, di 3.327 milioni di euro (+15,8 per cento). Tale aumento deriva dagli effetti congiunti di aumento di 2,9 miliardi di spese correnti e di un aumento di 368 milioni delle spese in conto capitale. Rispetto ai dati della legge di assestamento 2017, si registra un aumento di risorse pari al 7,9 per cento (+1.780 milioni di euro).


Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati per il 2018 dal ddl di bilancio rappresentano, in termini di competenza il **3,9%** della spesa finale **del bilancio statale**.

La tabella ed il grafico che seguono mostrano **l'evoluzione delle spese finali del Ministero**, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di **incidenza sul bilancio dello Stato**³⁰.

(in milioni di euro)

Ministero dell'interno							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spese finali	26.749	28.311	26.693	29.463	31.391	30.415	28.772
% su bilancio Stato	5,7	6	5,3	5,4	5,7	5,7	5,5
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Spese finali	27.743	25.853	21.906	26.540	25.392	22.481	24.361
% su bilancio Stato	5,1	4,4	3,6	4,3	4,3	3,6	3,9

³⁰ Per gli anni 2005-2016 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2017 sono riportate le previsioni assestate e per il 2018 le previsioni risultanti dal disegno di legge di bilancio in esame.



2.1.2. Analisi della spesa per Missioni e programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2018** per ciascuna missione del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2017**. La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione**.

Con riferimento alle **modifiche della sezione II**, si segnala che gli importi relativi ai rifinanziamenti, ai definanziamenti e alle riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (colonna "Variazioni a. 23 c. 3 lett b)) includono anche gli effetti del D.L. n. 148/2017, nonché gli effetti del D.P.C.M. 28 giugno 2017, che ha definito gli obiettivi di *spending review* 2018-2020 per ciascun ministero (ai sensi dell'articolo 22-bis della legge di contabilità n. 196/2009). Per alcuni ministeri, tali obiettivi di riduzione della spesa sono stati attuati anche con modifiche di sezione I (si v. *supra*, la scheda dell'art. 1, comma 379).

Dalla tabella annessa al disegno di legge di bilancio in esame il **concorso del Ministero dell'interno ai predetti obiettivi di *spending review***, sono pari complessivamente, in termini di saldo netto, a 32,1 milioni per il 2018, 33,1 mln per il 2019 e 32, 1 milioni per il 2020, di cui 29,1 mln per il 2018, 30,1 mln per il 2019 e 29,1 mln per il 2020 ascrivibili ad interventi di sezione II e 3 milioni per ciascuno degli anni del triennio ascrivibili ad interventi di sezione I.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)


MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
1	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio (2)	570,8	569,8	-	3	572,8	-	-	572,8
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	8.870,5	10.341,9	-22,8	794,8	11.113,9	-	0,05	11.114
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.408,5	7.792,1	-1,7	1,1	7.791,6	-	0,1	7.791,7
4	Soccorso civile (8)	1.931,4	2.130,5	-2,1	-	2.128,4	-	-	2.128,4
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.093,9	2.507,4	57,4	-	2.564,8	0,2	2,5	2.567,5
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	174,4	208,9	-1,7	-4,3	202,8	-	-	202,8
	SPESE FINALI	21.033,9	23.534,2	29,1	794,7	24.358	0,2	2,65	24.360,8
	<i>Rimb. passività finanziarie</i>	15,6	16,4	-	-	16,4	-	-	16,4
	SPESE COMPLESSIVE	21.049,5	23.550,7	29,1	794,7	24.374,4	0,2	2,65	24.377,2

(*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

Da una analisi delle dotazioni finanziarie riportate in tabella, si evince come, anche nel 2018, la maggior entità del risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, che, insieme con la missione **Ordine pubblico e sicurezza** rappresentano, rispettivamente, circa il 46% e il 32% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

Si conferma, inoltre, il dato – già riscontrato negli ultimi due esercizi finanziari – della crescita delle risorse a disposizione della missione **Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti**, che all'interno dello stato di previsione del Ministero pesa nel 2018 per circa il 10,5% degli stanziamenti complessivi.

Il grafico che segue evidenzia la **quota percentuale**, sul totale della spesa, degli stanziamenti relativi a ciascuna **missione**.



Nei paragrafi seguenti si forniscono alcuni elementi riguardanti previsioni di spesa per ciascuna missione del Ministero e relativi programmi.

Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio

Nel bilancio di previsione a **legislazione vigente** 2018, alla missione ***Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio*** è assegnata una dotazione pari a circa **570 milioni** di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2017.

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 548,4 milioni di euro nel 2019 e a 531,2 milioni di euro nel 2020.

Le risorse sono attribuite, a partire dal 2017, all'unico programma della missione: 1.1. *Attuazione da parte delle Prefetture-UTG delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio* (2.2).

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** del disegno di legge di bilancio comportano un **incremento di 3 milioni** di euro nel **2018** (+0,5%).

All'esito di tale intervento, lo stanziamento finale della risulta dunque pari a **572,8 milioni** di euro nel **2018**, **548,4 milioni** di euro nel **2019** e **531,2 milioni** di euro nel **2020**. L'esame del ddl al Senato non ha comportato modifiche.

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

La missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell'interno continua ad essere articolata in **3 programmi di spesa**, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017:

2.1. *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)*

2.2. *Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9);*

2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)*, in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Nel bilancio di previsione **a legislazione vigente 2018**, alla missione **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** è assegnata una dotazione pari a **10.341,9 milioni** di euro, **in aumento** rispetto all'esercizio 2017 di 1.471,5 milioni sulla legge di bilancio 2017 (+17%) e di 1.237,8 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2017 (+14%).

Le previsioni a legislazione vigente risultano inoltre pari a 10.206,1 milioni di euro nel 2019 e a 10.149,5 milioni di euro nel 2020.

Rispetto a tale la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra, con la manovra in esame, un **incremento complessivo di 772 milioni di euro** (+7,5%) per il 2018. Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 461 mln nel 2019 e 547 nel 2020.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
2	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	8.870,5	10.341,9	-22,8	794,8	11.113,9	-	0,05	11.114
2.1	Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	34,5	34,4	-	-	34,4	-	-	34,4
2.2	Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (3.9)	65,1	89,9	-	-	89,9	-	-	89,9
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	8.770,9	10.217,7	-22,8	794,8	10.989,7	-	0,05	10.989,7

Gli effetti finanziari della manovra sulla missione riguardano esclusivamente il Programma 2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10) e sono determinati, in via principale, da interventi di **sezione I**, che determinano un **aumento** delle previsioni di spesa pari a circa **795 milioni di euro**.

Tra gli interventi principali che incidono positivamente sul programma si segnalano, in particolare:

- un contributo, nella misura di 300 milioni nel 2018, da destinare ai **comuni a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU** sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili (art. 1, comma 482);
- il rifinanziamento di 352 milioni di euro per il 2018 del **contributo destinato**, complessivamente, **alle province e alle città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle **funzioni fondamentali**, nonché un **ulteriore** contributo a favore delle **province** 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (art. 1, comma 464). A favore delle **province** che risultano **in dissesto** è assegnato un contributo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2018-2020 (art. 1, comma 466);
- la destinazione di somme, pari a 150 milioni per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020, ai **comuni per investimenti** in opere pubbliche di messa in **sicurezza degli edifici e del territorio** degli enti locali (art. 1, comma 468);
- l'istituzione di un contributo in favore dei '**piccoli comuni**', pari a **10 milioni** di euro annui, a decorrere dal 2018, da destinare a determinate finalità (art. 1, comma 477);
- l'incremento della dotazione finanziaria destinata ai comuni oggetto di fusione, per un importo pari a **10 milioni** annui, conseguente all'incremento del **contributo straordinario per le fusioni** (art. 1, comma 481);
- l'istituzione di un **fondo** con una dotazione iniziale di **5 milioni** di euro **annui** a decorrere **dall'anno 2018** per la realizzazione e la manutenzione di **opere pubbliche** negli enti locali i cui organi consiliari sono stati **sciolti** per infiltrazioni di tipo **mafioso** (art. 1, comma 166);
- la previsione di un contributo pari a **50.000 euro** per ciascuno degli anni del triennio per la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont (art. 1, comma 201, **introdotto durante l'esame al Senato**).

Tali interventi paiono in parte riconducibili ad obiettivi strategici collegati alle priorità politiche indicate nella nota integrativa allo stato di previsione, tra cui figura la promozione dell'attuazione condivisa del nuovo assetto di fiscalità locale, assicurando adeguate assegnazioni compensative dei tributi soppressi.

A fronte di tali disposizioni, gli interventi direttamente operati in **sezione II** fanno registrare una lieve **riduzione** degli stanziamenti complessivi del programma, pari a 22,8 milioni di euro nel 2018.

In **Sezione II** si interviene sulle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli:

- cap. 1316 - Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, con un definanziamento di **10 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- cap. 1345 - Risorse spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale contributiva, con una riduzione di **11 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- cap. 1326 - Risorse destinate a coprire gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose, che sono ridotte di **1,6 milioni** per il 2018 e il 2020 e di 2,1 mln per il 2019.

All'esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II, come modificate dal Senato) risulta dunque pari a **11.114 milioni** di euro nel **2018**, **10.667 milioni** di euro nel **2019** e **10.697 milioni** di euro nel **2020**.

Ordine pubblico e sicurezza

La **Missione 3** dello stato di previsione del Ministero, che reca i programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, non presenta variazioni di rilievo rispetto alle **previsioni a legislazione vigente**, che risultano pari a **7.792,1 milioni di euro per il 2018**, in lieve **aumento** rispetto all'esercizio 2017 (+384 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e +6 milioni rispetto ai dati dell'asestamento 2017).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 7.755,8 milioni di euro nel 2019 e a 7.767,7 milioni di euro nel 2020.

La missione continua ad essere articolata in **3 programmi di spesa**:

3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)*. Si tratta del programma che assorbe la maggior parte delle risorse dell'intera missione a finanziamento delle seguenti attività: contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale.

3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9);

3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia (7.10).

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (**7.792 milioni**) la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra nel 2018 una **lieve riduzione, pari a circa 500 mila euro** (-0,01%). Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,7 mln nel 2019 e 4,7 nel 2020.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
3	Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.408,5	7.792,1	-1,7	1,1	7.791,6	-	0,1	7.791,7
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	6.367,8	6.740,2	-1,7	0,5	6.739,1	-	0,04	6.739,1
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.9)	429,4	437,9	-	0,3	438,2	-	0,04	438,3
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)	611,4	613,9	-	0,3	614,2	-	0,02	614,3

In tale quadro, gli interventi direttamente operati in **sezione II** fanno registrare una **riduzione** degli stanziamenti a legislazione vigente, per complessivi **1,7 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio.

Tali interventi riguardano esclusivamente il Programma 3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8), nell'ambito del quale segnala il **definanziamento** delle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli:

- cap. 2599/1: Equo indennizzo o indennità una tantum al personale della Polizia di Stato per infermità per causa di servizio, ridotto di 700.000 euro per ciascuno degli anni del triennio;
- cap. 2645/5: Spese per acquisto di beni e servizi per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (Fitto di locali ed oneri accessori), ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio.

Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio, come modificata nel corso dell'esame della manovra al Senato, comportano invece un **incremento** della Missione per il 2018 di **1,2 milioni**

di euro, che riguarda tutti i programmi della missione e concerne principalmente le competenze fisse e accessorie del personale.

In particolare:

- il programma 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che registra un incremento complessivo di circa 0,54 milioni di euro per il 2018.
All'interno del programma le spese per il personale sono aumentate di 3,2 milioni di euro (cap. 2509 e 2501), mentre risultano in riduzione di 3 milioni di euro le autorizzazioni di spesa di vettovagliamento ed equipaggiamento nell'ambito dei servizi di prevenzione, controllo e sicurezza stradale (cap. 2681);
- il programma 3.2. *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica*, che registra un incremento di 0,34 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP;
- il programma 3.3. *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia*, che registra un incremento di 0,32 milioni di euro per il 2018 e per il 2019, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP.

All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a **7.791,7 milioni** di euro nel **2018**, **7.753,1 milioni** di euro nel **2019** e **7.763,1 milioni** di euro nel **2020**.

Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, si segnala inoltre che **disposizioni della sezione I** (art. 1, co. da 171 a 176) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato a finanziare l'**assunzione straordinaria** (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle **Forze di polizia** e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il fondo è allocato nel seguente capitolo di nuova istituzione:

- cap. 3057, che reca stanziamenti pari a 1,7 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019 e 50,6 milioni di euro per il 2020.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 18, comma 6, del ddl, le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soccorso civile

Per quanto riguarda la Missione Soccorso civile, nel bilancio di **previsione a legislazione vigente 2018**, è assegnata una dotazione pari a **2.130,5 milioni di euro nel 2018**, in aumento rispetto all'esercizio 2017 (+200 milioni rispetto alla legge di bilancio 2017 e -42 milioni rispetto ai dati dell'asestamento 2017).

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a **2.128,4 milioni di euro nel 2019** e a **2.117,8 milioni di euro nel 2020**.

La missione continua ad essere articolata nei **2 programmi di spesa**:

4.1. *Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)*

4.2. *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)*

Gli stanziamenti complessivi della Missione presentano una **riduzione di 2,1 milioni di euro nel 2018** (-0,1%), come evidenziato nella tabella che segue, che riguarda il Programma 4.2. "*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*" (8.3), derivanti esclusivamente da interventi di Sezione II. L'esame del ddl al Senato non ha comportato modifiche.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
4	Soccorso civile (8)	1.931,4	2.130,5	-2,1	-	2.128,4	-	-	2.128,4
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	5,2	4,9	-	-	4,9	-	-	4,9
4.2	Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3)	1.926,2	2.125,6	-2,1	-	2.123,5	-	-	2.123,5

Si tratta degli effetti derivanti dalla Sezione II del ddl di bilancio e, più precisamente, dal definanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al capitolo 1901/18 relativo alle spese di riscaldamento, illuminazione e consumi idrici per i locali adibiti a sede di servizio del personale del Corpo di vigili del fuoco.

Per quanto concerne le politiche di ordine pubblico e sicurezza, si segnala inoltre che **disposizioni della Sezione I** (art. 1, co. da 171 a 176) istituiscono un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, destinato a finanziare l'**assunzione straordinaria** (in deroga alle facoltà assunzionali previste) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nelle **Forze di polizia** e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il fondo è allocato nel seguente capitolo di nuova istituzione:

- cap. 3057, che reca stanziamenti pari a 1,7 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019 e 50,6 milioni di euro per il 2020.

All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a **2.128,4 milioni** di euro nel **2018**, **7.752,9 milioni** di euro nel **2019** e **7.763,1 milioni** di euro nel **2020**.

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Nel bilancio di **previsione a legislazione vigente** 2018, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)* – è assegnata una dotazione pari a **2.507,4 milioni di euro**, in aumento rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio 2017 (+413,5 milioni) e in riduzione rispetto ai dati risultanti all'esito della legge di assestamento 2017 (-254 milioni).

Si ricorda, in proposito, che a seguito dell'approvazione della legge di assestamento 2017 (L. n. 157/2017), le previsioni iniziali per il 2017 della missione hanno registrato un aumento pari a 656 milioni di euro, quasi interamente assorbito dalle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri (600 milioni), determinato dal maggior fabbisogno legato all'andamento dei flussi migratori nel corso dell'anno.

Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 2.357,5 milioni di euro nel 2019 e a 2.348,4 milioni di euro nel 2020.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente la Missione, come evidenziato nella tabella che segue, registra nel 2018 un **incremento complessivo di 60,1 milioni di euro** (+2,4%). Per gli anni successivi l'aumento risulta pari a 110,1 mln nel 2019 e 10,8 nel 2020.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
5	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	2.093,9	2.507,4	57,4	-	2.564,8	0,2	2,5	2.567,5
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	2.093,9	2.507,4	57,4	-	2.564,8	0,2	2,5	2.567,5

La **sezione II** del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un **rifinanziamento** pari a **57,6 milioni** di euro nel **2018**, mentre le disposizioni recate dalla **sezione I** della legge di bilancio incrementano le risorse per complessivi **2,5 milioni** di euro.

Gli interventi in **sezione II** hanno determinato un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli:

- cap. 2351/2 - Spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei **centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri** e spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri, che vengono aumentati di **50 milioni** di euro **nel 2018 e di 100 milioni nel 2019**

Il capitolo espone, a legislazione vigente, spese pari a 1.600 milioni di euro l'anno nel triennio 2018-2020, comprensivo dell'incremento di 600 milioni disposto a partire dal 2017 per adeguare le spese alle reali necessità. Gli interventi operati con il ddl di bilancio aumentano la dotazione complessiva del capitolo, che risulta pertanto pari a 1650 milioni per il 2018 e 1.700 per il 2019.

- cap. 2309 – Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, che, a seguito di una **modifica approvata alla sezione II durante l'esame al Senato**, sono aumentate di 200 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 900 mila euro per il 2020;

- cap. 2341 - Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, le cui risorse aumentano di **7,4 milioni** di euro per ciascuno degli anni del triennio (il capitolo, a legislazione vigente, reca 4,6 milioni di euro).

Inoltre, l'art. 1, commi da 168 a 170, della **sezione I** del ddl, **introdotti nel corso dell'esame al Senato**, aumentano di **ulteriori 2,5 milioni** di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo, destinando tali risorse all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di vittime di determinati crimini

Nell'ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti:

- cap. 2352 – **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo**, che, in linea con il 2017, reca autorizzazione di spesa pari a 395,6 milioni di euro per il 2018, 393,3 milioni per il 2019 e 389,3 milioni per il 2020;
- cap. 2353 – **Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, che resta invariato rispetto all’esercizio 2017 e dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020;
- cap. 2362 – **Fondo da destinare ai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale**, che espone risorse pari a 150 milioni di euro per il 2018, in applicazione dell’art. 16, co. 4 del D.L. n. 91/2017, che ha autorizzato tale spesa quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.

All’esito degli interventi segnalati, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a **2.567,5 milioni** di euro nel **2018**, **2.467,6 milioni** di euro nel **2019** e a **2.359,2 milioni** di euro nel **2020**.

Oltre ad un aumento delle risorse complessive allocate aumenta anche il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero (dall’8,6 per cento secondo i dati del consuntivo 2016, al 10 per cento con la legge di assestamento 2017 e al 10,5 per cento nello stato di previsione del Ministero per il 2018).

Per quanto concerne le politiche di immigrazione, si segnala inoltre che **disposizioni della sezione I** (art. 1, comma 332) aumentano gli importi degli oneri finanziari per i volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia, a partire dal 2018, al fine di consentire l’avvio di urgenti misure per fronteggiare il fenomeno migratorio.

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Infine, la **Missione 6** evidenzia una **riduzione di 6 milioni** di euro (-2,9%), rispetto alla dotazione a legislazione vigente, determinata dalla manovra di bilancio.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
6	Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)	174,4	208,9	-1,7	-4,3	202,8	-	-	202,8
6.1	Indirizzo politico (32.2)	27,9	39,4	-	-5,4	33,9	-	-	33,9
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	146,4	169,4	-1,7	1,1	168,9	-	-	168,9

La variazione riguarda interventi di sezione II per quanto riguarda il Programma “Servizi e affari generali”, che comportano una riduzione di 1,7 milioni di euro delle previsioni di competenza per il 2018.

Si segnalano, inoltre, due modifiche derivanti dalla Sezione I, connesse ai seguenti interventi:

- l'autorizzazione ad alcune nuove **assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero** dell'interno (art. 1, comma 179), i cui oneri, pari a 7,2 milioni di euro nel 2018 e 7,4 milioni a decorrere dal 2019, sono in parte (pari a 5,4 milioni di euro nel 2018) posti a carico del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della reiscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi perenti (cap. 1086);
- l'autorizzazione di una spesa massima di **1 milione di euro** per ciascun anno del triennio 2018-2020 (cap. 2913) per l'**invio di personale appartenente alla carriera prefettizia** presso **organismi internazionali** ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo (art. 1, comma 178).

All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a **2.128,4 milioni** di euro nel **2018**, **7.752,9 milioni** di euro nel **2019** e **7.763,1 milioni** di euro nel **2020**. L'esame del ddl al Senato non ha comportato modifiche.

2.2. Gli stanziamenti di interesse della I Commissione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione 1** (*Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

Missione	BILANCIO 2017	ASSESTATO 2017	BLV	DDL BILANCIO INTEGRATO 2018	DDL BILANCIO INTEGRATO 2019	DDL BILANCIO INTEGRATO 2020
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.350,5	2.543,3	2.244,1	2.238,17	2.234,1	2.233,9

A legislazione vigente (BLV), gli **stanziamenti di competenza** della Missione ammontano a circa **2.244 milioni di euro** per il 2018.

All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (art. 23, comma 3, lett. a), mentre si registrano **variazioni in riduzione** (determinate ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b)), pari a complessivi 5,9 milioni di euro.

Accanto a ciò le disposizioni della **prima sezione** non hanno effetti contabili sulle previsioni di spesa della Missione.

L'esame del ddl al Senato non ha comportato modifiche rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo.

All'esito della manovra, lo stanziamento finale della missione risulta dunque pari a **2.238,2 milioni** di euro nel **2018**, **2.234,1 milioni** di euro nel **2019** e **2.233,9 milioni** di euro nel **2020**.

A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AS 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO AC 4768
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.350,5	2.244,1	-5,9	-	2.238,2	-	-	2.238,2
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.768,3	1.768,3	-	-	1.768,3	-	-	1.768,3
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	582,2	475,8	-5,9	-	469,9	-	-	469,9

Organi costituzionali

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 1.1**, sono **pari a 1.768,31 milioni** di euro per il 2018 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2018 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2017.

Presidenza del Consiglio dei ministri

All'interno del programma 1.3 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale, nonché il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.

Le previsioni del **disegno di legge di bilancio a legislazione vigente** riferite al **programma 1.3**, sono **pari a 475,8 milioni** di euro per il 2018. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 467,9 milioni di euro nel 2019 e a 467,7 milioni di euro nel 2020.

Ponendo a confronto i dati del bilancio 2018 con quelli del 2017 risulta che le previsioni del programma secondo la legge di bilancio 2017 sono pari a 582,2 milioni di euro e le previsioni assestate per il 2017 pari a 774,9 milioni. In realtà, la riduzione degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2018 rispetto ai dati del 2017 si giustifica con il venir meno dei trasferimenti alla Presidenza per l'attuazione del Piano nazionale per riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (capitoli 2097 e 2099), riallocati presso altri programmi all'interno dello stato di previsione del MEF.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra nel 2018 una **riduzione**, pari a **5,9 mln di euro**, collegata a riduzioni su diversi capitoli di spesa per interventi, ad opera della **sezione II** del bilancio.

Per gli anni successivi la riduzione risulta pari a 2,2 mln nel 2019 e 2,2 nel 2020.

In **Sezione II** si interviene sulle autorizzazioni di spesa sottese ai seguenti capitoli:

- cap. 2780 - Somme da corrispondere alla Presidenza relativa a quota parte dell'importo dell'8 per mille del gettito Irpef da utilizzare dallo Stato, con una riduzione di 4,8 milioni di euro nel 2018 e 2,1 milioni per il 2019 e il 2010;
- cap. 2123 – Somme da trasferire alla Presidenza per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance, con una riduzione di 142 mila euro per il 2018;
- cap. 2098, Somme da destinare alla Presidenza per la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni a carattere nazionale, con una riduzione di 235 mila euro per il 2018;
- cap. 2191, somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni, con una riduzione di 150 mila euro per il 2018;
- cap. 2124, Somme da destinare alla Presidenza per la gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges, con una riduzione di 88 mila euro per il 2018;
- cap. 7474, Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio al fine di consentire la messa in sicurezza e il restauro dei “luoghi della memoria”, con una riduzione di 456 mila euro per il 2018.

Pertanto, le **previsioni** complessive del programma nel **bilancio integrato** risultano pari a **469,9 milioni** di euro nel **2018**, 465,7 milioni nel 2019 e 465,5 nel 2020.

All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle **spese della Presidenza del Consiglio dei ministri**, ammontano complessivamente a **332,3 milioni di euro** per il 2018, 332,1 mln per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La I e la II sezione del DLB non apportano modifiche alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2018 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2017.

Le risorse finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri

In generale, con riferimento agli stanziamenti riferibili alla Presidenza del Consiglio dei ministri si ricorda che fino all'esercizio finanziario 1999 era previsto un autonomo stato di previsione, che individuava 20 centri di responsabilità, riportato nella Tabella 2 – Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, allegata alla legge annuale di bilancio.

Tale impostazione è stata radicalmente modificata a seguito della riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio conseguente all'approvazione del D.Lgs. n. 303/1999³¹. Questo decreto legislativo, da un lato, ha trasferito numerose funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio ad altre amministrazioni, dall'altro le ha conferito piena autonomia contabile e di bilancio disponendo l'iscrizione delle disponibilità finanziarie della Presidenza in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze). L'ammontare dello stanziamento è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria (oggi legge di stabilità). A partire dall'esercizio finanziario 2010, le risorse destinate alla Presidenza sono state divise in due capitoli: a) il cap. 2115, spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio, esposto in tabella C; b) il cap. 2120, spese di natura obbligatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il DLB in esame, le risorse appostate sui due capitoli, come evidenziato, sono confluite nel solo cap. 2120, con conseguente soppressione del cap. 2115.

Le risorse stanziare in tale capitolo non esauriscono tuttavia le risorse di competenza della Presidenza stessa, in quanto ad esse si aggiungono le **somme da destinare alle politiche di settore** gestite dai Ministri senza portafoglio, gli interventi del servizio civile nazionale, le provvidenze per l'editoria e le risorse per gli interventi del Dipartimento della protezione civile.

Nei limiti di tali disponibilità la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese. Al riguardo, il D.Lgs. n. 303/1999 attribuisce ampia autonomia alla Presidenza, con riferimento sia all'organizzazione interna, sia agli aspetti finanziari. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'art. 8 del D.Lgs. n. 303/1999 stabilisce che la programmazione e la gestione delle spese viene affidata alla piena autonomia della Presidenza. La struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i principi generali della contabilità pubblica e tenendo conto delle specifiche esigenze della Presidenza, sono demandati all'emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio. Tali decreti sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono trasmessi, al fine di garantirne la trasparenza, anche i bilanci preventivi e il rendiconto della gestione finanziaria. In sede di attuazione di tali disposizioni è stato emanato, da ultimo, il D.P.C.M. 22 novembre 2010, Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che, tra l'altro reca la disciplina del bilancio annuale di

³¹ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

previsione. Tale provvedimento prevede che spetta all'Ufficio bilancio e ragioneria elaborare il progetto di bilancio, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale. Sentita la conferenza dei capi dipartimento, il Segretario generale sottopone, entro il 30 novembre, il bilancio al Presidente del Consiglio che lo approva con proprio decreto. Il bilancio viene quindi comunicato ai Presidenti delle Camere entro 15 giorni dalla sua approvazione. Qualora, in seguito all'approvazione del bilancio dello Stato, si renda necessario apportare delle variazioni al bilancio della Presidenza, il Presidente del Consiglio vi provvede con proprio decreto. Il bilancio della Presidenza, infine, viene trasmesso, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In allegato al bilancio di previsione viene presentato il bilancio pluriennale, ed, inoltre, è prevista la predisposizione del conto finanziario entro il 10 giugno di ogni anno.

Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF

Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziato nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in **ulteriori programmi di spesa** in ragione delle **diverse missioni** perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti* (27), al programma **Rapporti con le confessioni religiose** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.088,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, senza scostamenti rispetto all'esercizio 2017;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (24) al programma: *14.1. Protezione sociale per particolari categorie* (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
 - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità³²), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 24,8 milioni per il 2018, 22,1 milioni per il 2019 e 17,1 nel 2020. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera **un rifinanziamento di 44,4 milioni di**

³² Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

euro del capitolo 2108 nel 2018, nonché di 45,2 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Pertanto, nel complesso, le previsioni del **bilancio integrato** per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a **69,2 milioni di euro per il 2018**, in linea con i dati del 2017. Le previsioni di spesa per il resto del triennio risultano pari a **67,3 milioni per il 2019** e di **62,3 milioni di euro per il 2020**.

- **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2018 pari a **0,9 milioni di euro**, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,29 milioni di euro. La sezione II del bilancio opera un **definanziamento** di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 322 mila euro nel 2018, 138 mila nel 2019 e nel 2020.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative:

- alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**, confluite in attuazione dell'art. 29 della L. 124/2007³³ nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 *Ordine pubblico e sicurezza (7)*, programma 5.2 *Sicurezza democratica (7.4)*. Il capitolo reca uno stanziamento a legislazione vigente pari a **679,4 milioni di euro per il 2018**, (senza variazioni di rilievo con i dati dell'assestamento 2017) **694,1 per il 2019** e **694.2 per il 2020**. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- alla somma da assegnare alla **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217)³⁴ che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,29 milioni di euro per il 2018, 14,33 per il 2019 e 13,83 milioni per il 2020. La sezione II del bilancio propone un **definanziamento** del

³³ L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*.

³⁴ Il capitolo è collocato nell'ambito del Programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4)*, della Missione 22, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)*.

capitolo di circa 273 mila euro nel 2018, 118 mila nel 2019 e nel 2020. Pertanto le previsioni del **bilancio integrato** risultano pari a circa **14 milioni nel 2018, 14,2 nel 2019 e 13,7 nel 2020**.

- alle somme da corrispondere alla **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,22 milioni di euro per il 2018, 4,26 per il 2019 e per il 2020. In sezione II viene proposto un **rifinanziamento** di 1 milione di euro per il 2018, portando l'autorizzazione di spesa a complessivi 5,22 milioni (in aumento rispetto ai dati dell'esercizio 2017);
- alle spese per l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680)³⁵, pari nel bilancio a legislazione vigente a 185 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020. Per effetto delle disposizioni della sezione I del ddl di bilancio, tali risorse vengono **incrementate di 5 milioni di euro per il 2018 e di 46,9 per ciascuno degli anni 2019 e 2020** (si v. art. 1, commi 124-133, che recano la disciplina dei censimenti permanenti da realizzare da parte dell'Istat, con le correlative risorse finanziarie). Pertanto le previsioni del **bilancio integrato** risultano pari a circa **190 milioni di euro nel 2018, 231,9 milioni** per ciascuno degli anni **2019 e 2020**;
- ai trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160)³⁶, pari nel bilancio a legislazione vigente a **263,4 milioni di euro per il 2018**, (analogamente alle previsioni per il 2017), 265,4 milioni per il 2019 e per il 2020. In sezione II viene proposto un **definanziamento** di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020;
- alle spese per l'azione relativa all'**Agenzia per l'Italia digitale**³⁷, nel cui ambito sono ricomprese:
 - le **somme da assegnare all'Agenzia** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a **9,6 mln di euro per ciascun anno del triennio**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
 - le spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del **Commissario straordinario** per l'attuazione dell'Agenda digitale (cap. 1709 – istituito nel 2017), le cui risorse ammontano a **20 milioni per il**

³⁵ Il capitolo è ora collocato nell'ambito del Programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32).

³⁶ Il capitolo è ora collocato nell'ambito del Programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici* (29.11) della Missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29).

³⁷ L'azione è inserita nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32).

2018, in base alla legislazione vigente. In sezione II viene proposta una riduzione di circa 2 milioni di euro, che riduce l'autorizzazione di spesa per il 2018 a complessivi 18 milioni;

- alle spese relative al **Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum** (cap. 3020)³⁸. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento;

Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 398 ss.) ha stabilito diverse misure di contenimento delle **spese per le consultazioni elettorali**, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie.

³⁸ Il capitolo è allocato nell'ambito della missione 23 *Fondi da ripartire (33)*, programma 23.1, *Fondi da assegnare (33.1)*.